

Comune di Ponzano di Fermo

Comune di Monte Giberto

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Dott. Vincenzo Otera

Marzo 2017

Dott. Geologo Vincenzo Otera – via Garibaldi, 8 – Torre San Patrizio (FM) – 329.6342001 – v.otera@tiscali.it



COMUNI DI PONZANO DI FERMO E MONTE GIBERTO



(Provincia di Fermo)

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

ART. 1 GENERALITA'

1. I Comuni di Ponzano di Fermo (Capo Convenzione) e Monte Giberto intendono appaltare in forma associata i servizi inerenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, come definiti dall'art. 184 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152, nonché altri servizi di igiene urbana, nell'osservanza delle modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nel Progetto allegato.
2. Il Servizio in oggetto è basato sulla raccolta differenziata dei rifiuti mediante sistema di raccolta domiciliare, il trasporto e conferimento RSU destinati a recupero e/o smaltimento, secondo il presente Capitolato e il Progetto approvato.
3. I servizi oggetto di questo appalto, così come contemplati nel presente Capitolato, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare una elevata protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 178, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.
4. Essi non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore" valutata di volta in volta dal Responsabile Unico del Procedimento, a suo insindacabile giudizio.
5. I servizi specificati nel presente Capitolato dei Servizi sono assunti mediante Appalto, secondo la procedura aperta di cui all'art. 60, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. L' Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, a livello comunitario, nazionale, regionale e comunale.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO (PRESTAZIONI)

1. L'appalto oggetto del presente Capitolato riguarda il Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti per l'intero territorio, secondo le modalità descritte nel progetto allegato e nel seguente articolato.
2. L'appalto prevede inoltre il trasporto e conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero o smaltimento, ed altri servizi di pubblica igiene, meglio specificati negli articoli successivi.

3. I rifiuti raccolti divengono di proprietà dell'Impresa che provvede allo smaltimento finale in discarica o al recupero e/o valorizzazione diversa, sostenendone i costi (già compensati nel canone annuo) e ottenendone gli eventuali ricavi derivanti dagli accordi Anci – Conai e dalle convenzioni stipulate con le rispettive piattaforme di conferimento.
4. Eventuali penalità imposte dalla Regione dovute al mancato raggiungimento degli obiettivi minimi della percentuale di raccolta differenziata sono a carico dell'Impresa.
5. Il territorio ove si svolgerà il servizio comprende la totalità dei territori comunali di Ponzano di Fermo e Monte Giberto, si estende complessivamente per 27,05 Kmq. (Centri abitati, frazioni e case sparse) e conta 2.475 abitanti.
6. I servizi che debbono essere svolti in attuazione dell'appalto di cui al presente Capitolato sono:
 - a. raccolta, trasporto e scarico all'impianto finale di smaltimento, della frazione umida organica proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, ecc.), con modalità domiciliare porta a porta o raccolta di prossimità e relativo trasporto presso impianto di trattamento;
 - b. raccolta multimateriale di imballaggi in plastica e imballaggi in metallo provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare porta a porta o di prossimità e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
 - c. raccolta di imballaggi in vetro provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione con modalità di raccolta stradale e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
 - d. raccolta di imballaggi in vetro provenienti da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare porta a porta e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
 - e. raccolta della carta e del cartone provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici, ecc.), con modalità domiciliare porta a porta o raccolta di prossimità e relativo trasporto presso impianto per il riciclaggio;
 - f. raccolta della frazione secca residuale dei rifiuti proveniente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da utenze di rifiuti assimilati (commerciali, artigianali, uffici ecc.), con modalità domiciliare porta a porta o raccolta di prossimità e relativo trasporto e conferimento presso Impianto di trattamento/smaltimento;
 - g. raccolta di farmaci scaduti, tramite contenitori ubicati presso farmacie ed ambulatori medici e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;
 - h. raccolta di pile esauste, tramite appositi contenitori ubicati presso gli esercizi commerciali e relativo trasporto presso idoneo impianto di smaltimento;
 - i. raccolta di toner, nastri per stampanti e cartucce inkjet, presso gli uffici pubblici, e relativo trasporto presso idoneo impianto per il riciclaggio;
 - j. raccolta di contenitori etichettati T/F presso gli esercizi commerciali, e relativo trasporto presso idoneo impianto per il riciclaggio;
 - k. raccolta di rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, così come definiti dalla lettera d) dell'art. 184 del D.lgs. 3.4.2006 n°152 e relativo trasporto presso impianto di smaltimento e/o riciclaggio;
 - l. raccolta e smaltimento dei rifiuti delle aree dei mercati ambulanti;

- m. raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle aree interessate da fiere e manifestazioni di iniziativa pubblica;
- n. raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, compreso il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- o. svuotamento e pulizia dei cestini gettacarte e dei contenitori delle deiezioni canine, presenti e di futura installazione, lungo le vie e le aree verdi del territorio;
- p. fornitura di appositi contenitori, per ogni singola tipologia di rifiuto, per le utenze domestiche ed esercizi commerciali, artigianali ed uffici.

7. L'Appalto riguarda inoltre:

- a. allestimento, gestione e manutenzione di isole ecologiche informatizzate da installare sul territorio, compreso lo svuotamento dei contenitori all'occorrenza ed il trasporto dei rifiuti ivi conferiti agli impianti di trattamento/smaltimento secondo le disposizioni di legge;
- b. promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;
- c. controllo di qualità di tutti i servizi prestati;
- d. quantificazione dei rifiuti conferiti dalle utenze ricadenti nel territorio comunale, finalizzata al passaggio ad un sistema di tariffazione puntuale;
- e. fornitura e manutenzione degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio;
- f. fornitura di personale, carburanti, lubrificanti, assicurazioni e quant'altro sia necessario per il funzionamento dei mezzi necessari all'espletamento del servizio;
- g. interventi di miglioria e manutenzione che dovessero rendersi necessari ad assicurare alle attrezzature, mezzi e strutture una perfetta funzionalità, la conservazione nel tempo, la prevenzione da avarie, il contenimento dei costi di esercizio;
- h. obblighi alla manutenzione, riparazione e/o eventuale rimozione con sostituzione dei contenitori ovunque installati, che, su segnalazione o giudizio insindacabile del Committente, per motivi legali, tecnici, di funzionalità o di decoro ambientale non siano conformi alle norme e raccomandazioni vigenti o future;
- i. obblighi relativi alla immediata sostituzione dei contenitori distrutti, resi inutilizzabili da atti vandalici e incidenti stradali o oggetto di furto, segnalando al Committente l'intervento. Per tali eventualità l'Impresa potrà dotarsi di copertura assicurativa.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Impresa: La persona fisica o giuridica alla quale il Committente aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.
2. Committente: Il Comune di Ponzano di Fermo (FM), con sede a Ponzano di Fermo, via Garibaldi n. 58, in qualità di Comune Capo Convenzione, con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 18.02.2017 tra i Sindaci dei comuni di Ponzano di Fermo e Monte Giberto, per la gestione associata del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Referente del Committente: Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nominato dal Committente ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio.
4. Rappresentante dell'Impresa: Il Responsabile debitamente nominato dall'Impresa a cui è affidato il corretto svolgimento dei servizi e i rapporti con il Referente del Committente e con il

Committente. Tale Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da colui designati e ai quali saranno delegate specifiche attività.

5. Modifica sostanziale del servizio: Si intendono sostanziali le modifiche del servizio, rispetto allo standard previsto nel presente Capitolato, che determinino variazioni di costo dello stesso, cagionate dalla modifica del numero degli abitanti interessati dal servizio, che rappresenta il parametro di base per la determinazione della dimensione del servizio stesso e che è indicato all'articolo 2 del presente Capitolato. Qualora tale numero sia soggetto alla variazione di cui all'art. 45 del presente Capitolato, all'Impresa sarà riconosciuto l'importo eccedente calcolato sulla base dei prezzi desunti dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara. Tale calcolo sarà effettuato annualmente in occasione dell'aggiornamento Istat e seguendo il medesimo metodo applicativo; il risultato sarà applicato (sulla base del numero aggiornato al 31 dicembre e fornito dall'anagrafe comunale) a tutto l'anno seguente.

ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO E CARATTERE DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di tre (3) anni a decorrere dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna del servizio e scadrà automaticamente e senza bisogno di ulteriore atto o comunicazione.
2. I servizi dovranno essere avviati entro la data suddetta anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge (art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016).
3. Tutti i servizi di appalto per le utenze domestiche e non domestiche dovranno essere completamente avviati entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna del servizio: l'Impresa è tenuta a proporre una suddivisione razionale del territorio che consenta di attivare i servizi entro il predetto termine.
4. Qualora al definitivo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, l'Impresa dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell'Impresa subentrante: durante tale periodo di servizio rimangono ferme le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.
5. L'Impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dal Committente e comunicata all'Impresa stessa con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
6. Il Committente avverte che ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, e in particolare dell'articolo 201 comma 2, la competenza in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, per cui anche il presente contratto potrebbe essere risolto anticipatamente rispetto alla sua scadenza.
7. In tal caso l'Impresa non ha diritto, a nessun titolo, a risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi e attrezzature di sua proprietà impiegati per l'esecuzione dell'appalto: è fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto e la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono di proprietà del Committente.

8. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in terzi sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature) non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti.
9. L' Impresa, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1343 del codice civile, l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nel bando di gara e qualsiasi altra norma presente o futura che possa riguardare il servizio oggetto del presente capitolato.
10. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
11. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dal Committente e controfirmati per accettazione dall' Impresa:
 - a. il presente Capitolato d'Appalto;
 - b. il Progetto del Servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti;
 - c. Il Piano Programma Organizzativo del servizio, proposto dalla ditta in sede di gara;
 - d. l'elenco delle proposte integrative e migliorative proposto dalla ditta in sede di gara;
 - e. il Documento di Valutazione del Rischio da redigersi a cura della ditta aggiudicataria;
 - f. il cronoprogramma;
 - g. copia delle polizze assicurative RCT e RCO.
12. Ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile l'Impresa consente fin d'ora e preventivamente a che il Committente possa in ogni momento della durata del contratto sostituire a sé stesso una propria Società partecipata o Azienda speciale nei rapporti derivanti dal contratto.
13. La sostituzione sarà efficace dal momento in cui sarà notificata e l'Impresa si obbliga fin d'ora a liberare il Committente cedente dalle proprie obbligazioni. Detta facoltà potrà essere esercitata anche solo parzialmente; in tale caso verrà dedotto dal canone il valore dei servizi stralciati, con riferimento ai prezzi espressi in sede di offerta.

ART. 5 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta mentre il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.
2. Il Committente si riserva la facoltà di affidare mediante trattativa privata, servizi complementari o nuovi nell'ambito della gestione dei rifiuti e in generale dei servizi ambientali, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

3. L' Impresa, senza il preventivo consenso del Committente, non potrà stipulare contratti integrativi con le singole utenze private per noleggio contenitori, incremento delle frequenze di servizio e/o altri accordi: le prestazioni integrative non dovranno in alcun modo interferire con il buon andamento del presente contratto e con lo standard qualitativo richiesto per il servizio.

ART. 6 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo annuo a base dell'appalto dei servizi descritti nel presente Capitolato ammonta a complessivi €. 148.565,11 (euro centoquarantottomilacinquecentosessantacinque/11) al netto di IVA, di cui €. 146.565,11 (euro centoquarantaseimilacinquecentosessantacinque/11) soggetti a ribasso d'asta ed € 2.000,00 (duemila/00) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il valore complessivo dell'appalto a base di gara ammonta a €. 445.695,33 al netto di IVA (durata tre anni).
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di appalto, il Committente corrisponderà all'Impresa un canone annuo al netto del ribasso d'asta, comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti oggetto d'appalto, posti a carico dell'Impresa. Risultano a carico dell'Impresa anche le eventuali penalità applicate per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle norme mentre risultano a favore dell'Impresa gli eventuali ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni recuperabili alle Piattaforme di recupero autorizzate.
4. Nell'importo contrattuale pattuito sono compresi gli adeguamenti e/o ampliamenti del servizio conseguenti a variazioni normative o regolamentari o ad altri motivi tecnico-organizzativi: per detti adeguamenti, niente è dovuto in più all'Impresa oltre i compensi pattuiti, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come precedentemente definita.
5. Il canone sopra indicato si intende remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal capitolato e dai suoi allegati, da eseguirsi secondo le modalità stabilite, per esplicita ammissione che l'Impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, abbia preso visione dei luoghi oggetto del servizio, abbia analizzato le caratteristiche del territorio comunale, nonché gli elementi caratteristici dei servizi.
6. Il canone comprende, oltre a tutte le spese dirette e indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti eventualmente messi a disposizione dall'Impresa, nonché le corrispondenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, il materiale funzionale alla conduzione del personale amministrativo e quanto necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Impresa.
7. Il canone annuo resterà invariato per tutta la durata dell'appalto, salvo l'applicazione della revisione prezzi di cui all'art. 14, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 7 ONERI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI

1. I costi di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo, compreso l'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa) stabilito in base alla L.R. n.15/1997 e s.m.i., spettano all'Impresa e sono già compresi nel canone, che sarà corrisposto dal Committente.
2. I costi di trattamento delle frazioni di rifiuti differenziati, compresa la frazione organica, sono a carico dell'Impresa.

3. L'importo a base d'appalto tiene conto che, allo scopo di incentivare il raggiungimento della massima qualità possibile per le diverse frazioni raccolte, i ricavi, derivanti dall'avvio al recupero del materiale, saranno dal Committente totalmente riconosciuti all'Impresa.
4. Pertanto, i contratti con i diversi Consorzi di filiera del CONAI e in generale delle piattaforme di recupero, saranno di titolarità dell'Impresa a seguito di specifica delega rilasciata dal Committente.
5. L'Impresa trasmetterà al Committente un resoconto trimestrale, entro il mese successivo al trimestre, riportante le quantità conferite alle diverse piattaforme CONAI e gli importi riconosciuti per ciascuna frazione merceologica, allegando copia delle fatture inviate ai vari Consorzi di filiera del CONAI.
6. Qualora per una frazione merceologica si rendano opportuni interventi di preselezione o lavorazione, causa scarsa qualità del materiale conferito o per altri motivi tecnici o normativi, essi saranno a carico dell'Impresa e al Committente non potrà essere richiesto alcun onere per nessun motivo. In tal caso sono a carico dell'Impresa anche i costi di smaltimento di eventuali sovralli derivati dalla lavorazione dei rifiuti.
7. Nulla è dovuto all'Impresa nel caso che sopravvengano diminuzioni agli importi unitari dei contributi, o annullamento degli stessi, per modifiche all'accordo ANCI - CONAI o per altri motivi indipendenti dal volere del Committente.

ART. 8 RISERVATEZZA

1. L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente: l'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare del Committente e tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 9 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

1. L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche e integrazioni (nel seguito s.m.i.), anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali (intendendosi queste ultime come quelle definite in precedenza).
2. Tale obbligo si estende a tutti i dipendenti dell'Impresa, che risponde del loro operato.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti ed in particolare (elenco non esaustivo):
 - D. Lgs. 05.02.1997, n. 22;
 - D. Lgs. 13.01.2003, n. 36;
 - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
 - D.lgs. 09.04.2008, n. 81 in materia di sicurezza degli impianti;
 - D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - D.M. 28.04.1998 n. 406
4. L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

5. L'Impresa sarà inoltre tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.
6. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'Impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Committente e comunque dall'ufficio designato al controllo dei servizi, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.
7. L'Impresa è tenuta, altresì, ad osservare le disposizioni emanate dalla Autorità sanitarie e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla gara deve essere prestata, pena esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 53, di modifica del D. Lgs. n.385/93 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto della Ditta Aggiudicataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente.
4. L'importo della garanzia, è ridotto:
5. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, almeno una delle seguenti certificazioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema;
6. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la precedente, per operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% (venti per cento) se in possesso di certificazioni ambientali (UNI ISO 14001);
7. del 20% (venti per cento), anche cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE);
8. del 30% (trenta per cento), non cumulabile con i precedenti, per operatori economici in possesso di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231 del 08/06/2001, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EC ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, o di una certificazione UNI CEI 11352.
9. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

10. Ai non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui il Committente comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.
11. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha prestato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 105 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA

1. Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare, al momento della stipula del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art. 103, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia definitiva, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. 4 marzo 2014 n. 53, di modifica del D. Lgs. n.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa al termine del contratto, previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto stesso.
4. Tale garanzia deve prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Committente.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio fino al massimo dell'80 % dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Resta al Committente la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'Impresa in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Committente nel caso che l'Impresa non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.
8. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.
2. A tal fine l'Impresa dovrà stipulare una polizza, specificamente per l'appalto in progetto, dell'importo non inferiore a €. 1.000.000,00, di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato con importo minimo fissato dalla norma.
3. È a carico dell'Impresa l'assicurazione R.C.A. per automezzi e motomezzi per un massimale unico di almeno €. 5.000.000,00 per ciascun mezzo come è a carico dell'Impresa una polizza assicurativa pluri rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) delle attrezzature e contenitori impiegati per i differenti servizi.
4. È a carico dell'Impresa l'assicurazione Responsabilità Civile per inquinamento, la quale deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento, per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono danni conseguenti la contaminazione di suolo, acqua, aria, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a € 3.000.000,00.
5. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.
6. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.
7. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.
8. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
9. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.
10. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
11. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'impresa.

ART. 13 ANTICIPAZIONI

1. All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

ART. 14 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 6 resta fisso ed invariabile per il primo anno (12 mesi) dalla stipula del contratto.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il canone d'appalto sarà aggiornato annualmente, a richiesta di una delle due parti, sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
3. Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto o comunque successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara, vi siano variazioni in aumento delle tariffe di conferimento all'impianto di trattamento e smaltimento del rifiuto secco residuo per il quale la destinazione è imposta dalla programmazione regionale e provinciale, il canone d'appalto sarà aggiornato sulla base dei maggiori costi da sostenere, in relazione ai quantitativi derivanti dalle stime di progetto (253,44 T/anno).

ART. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo a quello di esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà fornire una tabella riassuntiva delle attività svolte, comprensiva dei quantitativi di rifiuti raccolti, su supporto cartaceo e informatico, sulla base di apposita modulistica approvata dal Committente su proposta dell'Impresa.
2. I corrispettivi mensili saranno liquidati dietro presentazione di fatture distinte per i due Comuni da parte dell'Impresa, previa acquisizione nei termini di legge della documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, per il personale impiegato nel servizio.
3. Al fine della determinazione degli importi delle singole fatture di cui al punto precedente, il corrispettivo mensile sarà suddiviso convenzionalmente in tre aliquote, delle quali una sarà addebitata al Comune di Monte Giberto e due saranno addebitate al Comune di Ponzano di Fermo. Il Committente si riserva comunque la facoltà di stabilire quote differenti di ripartizione del corrispettivo a carico dei singoli Comuni, durante il periodo di esecuzione dell'appalto.
4. Alle fatture dovrà essere allegato il documento di avvenuta prestazione, emesso dal Referente del Committente, che sarà emesso entro i primi 15 giorni naturali consecutivi del mese successivo a quello di riferimento.
5. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Impresa si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13.08.2010.
6. I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.
7. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:
 - a. omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
 - b. omessa produzione di copia della documentazione di versamento sopra indicata;
 - c. mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della tabella riassuntiva;
 - d. omessa presenza del documento di avvenuta prestazione;
 - e. mancata regolarità del DURC.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 47 del D.lgs. n. 50/2016, solo la Società mandataria o capogruppo ha facoltà di fatturare direttamente al Committente.

ART. 16 OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Nell'offerta tecnica che il concorrente presenterà in sede di gara, dovrà essere chiaramente esposto il rapporto percentuale di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate che il concorrente medesimo si impegna a raggiungere in caso di aggiudicazione. Pertanto l'Impresa assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata proposti.
2. Detti obiettivi dovranno essere coerenti con quelli fissati sia qualitativamente che quantitativamente dalla normativa nazionale e regionale in vigore e dovranno essere verificati con frequenza mensile e risultare soddisfatti per non incorrere nelle penalità di seguito dettagliate.
3. In ogni caso vige l'obbligo tassativo del raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata del 65% calcolato su base annua.
4. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti, rimangono a carico dell'Impresa gli eventuali costi supplementari per lo smaltimento di quantitativi superiori di rifiuti in discarica, nonché gli eventuali maggiori importi del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (L.R. n.15 del 20.01.1997 e s.m.i.).
5. L'Impresa è tenuta comunque a risarcire il Committente, di eventuali sanzioni o danni subiti, conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla Legge.
6. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata si applicherà il metodo contenuto nella D.G.R. delle Marche n. 124 del 13.02.2017.
7. Restano a carico dell'Impresa, senza onere alcuno a carico del Committente, tutte le iniziative volte a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, quali ad esempio campagne di comunicazione, segnalazioni riguardanti anomalie del servizio, ecc.

ART. 17 VIGILANZA E PENALITA'

1. Ai fini del presente Capitolato la vigilanza ed il controllo sui servizi in gestione competono al Committente per tutto il periodo di affidamento in appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni, di igiene urbana e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.
2. Il Committente potrà disporre in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, impianti, locali e magazzini, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o futuri in materia.
3. Per la funzionalità del controllo, l'Impresa è obbligata a fornire al personale dell'Ente Committente incaricato della vigilanza, tutta la collaborazione necessaria, disponendo inoltre affinché il personale addetto ai servizi fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa; il Committente potrà caso per caso chiedere l'intervento specialistico a personale appartenente all'ARPAM o a qualsiasi altro Ente/Organo di controllo e verifica.
4. L'Impresa che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato, in quanto non effettui in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettata, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni (da presentarsi entro il termine di 7 giorni naturali consecutivi dalla data della notifica), alle penali di seguito riportate.

RIFERIMENTO OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO (€)
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti	2.000 al giorno
Esecuzione dei servizi	Incompleta effettuazione del servizio di	50 per utenza e per giorno

	raccolta rifiuti (es. mancato ritiro presso singole utenze, ecc....)	
Esecuzione dei servizi	Mancato rispetto degli orari stabiliti per l'esecuzione del servizio	100 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancata raccolta dei rifiuti cimiteriali	200 al giorno
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione, anche parziale, del servizio di vuotatura cestini	200 al giorno
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta rifiuti delle aree di mercato	500 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento in occasione di fiere e manifestazioni	500 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancata esecuzione di servizio richiesto in reperibilità o in pronto intervento di tipo straordinario	500 per singola contestazione
Esecuzione dei servizi	Mancata rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio	500 per singola contestazione
Gestione isole ecologiche	Mancato vuotamento delle isole ecologiche	1000 al giorno
Rapporti	Ritardata consegna di documentazione amministrativa o contabile (es. rapporti richiesti dal Committente ecc.)	100 per giorno di ritardo
Personale	Mancato rispetto di quanto previsto in merito al personale impiegato	300 per singola Contestazione
Sicurezza	Mancato rispetto della consegna dei documenti per la sicurezza	300 per ogni giorno di ritardo
Automezzi/Attrezzature	Mancata disponibilità dei mezzi nelle giornate di intervento previste	500 per ogni singola contestazione
Automezzi/Attrezzature	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate	200 per ogni singola contestazione
Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del Committente	1000 per singola contestazione
Altro	Inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	100 per singola Inadempienza

5. L'importo delle singole penalità dovrà essere sottoposto a rivalutazione annuale secondo l'indice medio d'aumento dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, relativo all'anno precedente.
6. È fatto salvo il diritto di contraddittorio, con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa.
7. Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione delle fatture successive, anche riguardanti periodi di diversa competenza.
8. In caso di reiterazione della stessa inosservanza sarà facoltà del Committente anche:
 - a. far eseguire gli interventi ad altra ditta addebitando all'Impresa inadempiente i costi sostenuti;
 - b. rescindere il contratto in danno.

9. Personale preposto del Committente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio: qualsiasi mancanza degli obblighi del presente Capitolato sarà accertata e verbalizzata dai funzionari incaricati e successivamente comunicata all'Impresa. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

ART. 18 CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di predisporre il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa, che dovrà essere redatto anche sulla base dei fattori di rischio ambientale caratteristici della tipologia di prestazioni richieste.
2. Si sottolinea che la mancata presentazione del "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.
3. L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Referente del Committente il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" redatto ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.
4. Il "Documento di Valutazione" e i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" richiamato nel primo comma del presente articolo.
5. L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
6. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.
7. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

8. L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Referente del Committente il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
9. L'Impresa dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
10. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: a tale riguardo, entro venti giorni dall'aggiudicazione ed in caso di assunzione di nuovo personale, l'Impresa dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei lavoratori.
11. Nell'esecuzione del servizio appaltato l'Impresa curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria o disperse nell'ambiente e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
12. L'Impresa si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
13. I servizi dovranno essere svolti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta all'Impresa di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto alla stipula del contratto. Il personale dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 123 del 03.08.2007 il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
14. L'Impresa dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.
15. L'Impresa imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
16. È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi l'Impresa.
17. Il Committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Impresa incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
18. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Impresa intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
19. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per lo svolgimento dei servizi di cui al contratto, saranno custoditi a cura dell'Impresa e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

20. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Impresa di situazioni di pericolo, questo ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Committente, per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.
21. Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste nel codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
22. L'Impresa dovrà inoltre, prima dell'avvio del servizio, sottoscrivere per avvenuta conoscenza e presa visione il "DUVRI" (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – art. 26 del D.lgs. n. 81/2008) allegato al Progetto approvato.

ART. 21 SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto del servizio è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, limitate ad una percentuale massima dell'importo del contratto pari al 30%.
2. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte dei servizi oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti del servizio che intende subappaltare, nonché deve trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
3. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa aggiudicataria, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte del servizio in subappalto.
4. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità a essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita del servizio.
5. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata è la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs n. 50/2016.
6. In particolare, per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. In alternativa a ciò, l'Impresa potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento o a quella specifica data.
8. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.
9. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
10. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 in materia della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 22 LINGUA

1. L'Impresa dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con il Committente.

ART. 23 COOPERAZIONE

1. L'Impresa provvederà a segnalare al Committente quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi o migliorare la qualità e l'efficienza degli stessi.
2. È fatto obbligo, altresì, all'Impresa di segnalare al Committente qualsiasi irregolarità, (deposito di rifiuti od altro sulle strade).
3. Inoltre il personale dovrà effettuare, in accordo con la Polizia Locale, le attività ispettive su sacchi/rifiuti necessarie all'individuazione dei trasgressori ai fini della comminazione delle sanzioni previste.
4. L'Impresa collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto dall'Amministrazione.
5. L'Impresa fornirà la propria collaborazione per iniziative tese alla sensibilizzazione ed educazione ambientale della popolazione attraverso campagne di informazione, consulenza e assistenza tecnica.
6. L'Impresa provvederà, ogni qualvolta si rendesse necessario, a predisporre e distribuire agli utenti avvisi ed il calendario di raccolta con oneri a suo carico.

ART. 24 OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

1. In caso di variazione della programmazione dei servizi, l'Impresa trasmetterà tempestivamente al Committente, a mezzo telefax o posta elettronica, un rapporto con l'indicazione dei servizi variati nonché del personale e dei mezzi destinati a ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei controlli.
2. L'Impresa trasmetterà al Committente, all'atto di attivazione dei servizi, copia delle autorizzazioni, delle iscrizioni all'Albo nazionale e di quanto altro previsto dalla normativa vigente.
3. L'Impresa provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti effettuata dal Committente ed in particolare curerà l'acquisto e la tenuta dei registri di carico e scarico, l'acquisto e la compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti, la compilazione delle schede per la raccolta delle informazioni da parte dell'Osservatorio Provinciale di Rifiuti, la compilazione dei M.U.D. (Modello Unico di dichiarazione ambientale), la compilazione delle schede ORSO per ciascuno dei due Comuni interessati.
4. L'Impresa dovrà fornire al Committente un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con le quantità di rifiuti raccolti per singola tipologia e per ciascun impianto di conferimento, e distinguendo i quantitativi delle singole frazioni prelevate sul territorio comunale tramite raccolta domiciliare, da quelli ritirati presso le isole ecologiche informatizzate ed allegando copia dei formulari di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti o dei bollettini di pesata.
5. Entro il mese di gennaio di ciascun anno solare l'Impresa dovrà trasmettere al Committente i dati consuntivi dettagliati della gestione dell'anno precedente.
6. Per le finalità di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, i quantitativi di rifiuti raccolti saranno suddivisi convenzionalmente in tre aliquote, delle quali una sarà attribuita al Comune di Monte Giberto e due saranno attribuite al Comune di Ponzano di Fermo. Il Committente si riserva comunque la facoltà di stabilire criteri differenti per l'attribuzione dei quantitativi ai singoli Comuni.

7. Trimestralmente l'Impresa relazionerà per iscritto al Committente in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste variazioni rispondano a criteri di massima efficienza ed economicità per il Committente.
8. Con la stessa frequenza fornirà l'elenco aggiornato del Personale impiegato, specificandone la qualifica e le mansioni svolte.
9. L'Impresa dovrà adeguarsi al nuovo Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), o altri sistemi analoghi che venissero introdotti nell'ordinamento durante l'affidamento del servizio derivante dal presente Capitolato, la cui redazione ed adempimenti restano ad esclusivo e totale carico dell'Impresa.

ART. 25 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Committente ha la facoltà, qualora l'Impresa diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese nei confronti dell'Impresa, maggiorate del 15% per spese di amministrazione.

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. lo contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte del Committente nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per il Committente anche per risarcimento danni:
 - a. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal Committente o dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - b. in caso di cessione dell'Impresa oppure di cessazione dell'attività dell'Impresa oppure di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione del Committente;
 - c. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori, da parte dell'Impresa;
 - d. in caso di applicazione delle norme di cui all'art. 4.
2. Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il Committente comunica all'Impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.
3. Il Committente procederà a escutere la cauzione definitiva e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
4. Il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno, anche qualora si verificano i seguenti casi:
 - a. l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno al Committente.
5. Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione entro 5 giorni naturali consecutivi.
6. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

7. Inoltre il Committente potrà dichiarare la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
- a. dopo la terza violazione agli obblighi contrattuali non eliminata in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b. per inosservanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del Personale dipendente;
 - c. per arbitraria interruzione, o sospensione per oltre 48 ore non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi;
 - d. per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode;
 - e. per subappalto del servizio, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
 - f. per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - g. per mancanza o decadenza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti);
 - h. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
 - i. dopo la terza contestazione formale del Committente per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Impresa e del personale dipendente adibito al servizio;
 - j. per il mancato raggiungimento, per due annualità consecutive, degli obiettivi di cui all'Art. 16.
 - k. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Funzionario;
 - l. il contratto potrà essere risolto qualora le variazioni di prestazioni comportassero un incremento del canone superiore al 30% del canone iniziale.
8. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
9. In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, il Committente potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.
10. Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto oltre che per le cause ammesse dalla Legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.
11. Qualora le disposizioni legislative vigenti al tempo di esecuzione dell'appalto impongano l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito o altra Pubblica Amministrazione, il Committente ha facoltà di risolvere unilateralmente e anticipatamente il contratto stipulato, senza che l'Impresa possa pretendere rimborsi e/o indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi natura.

ART. 27 RECESSO CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'articolo 1373 comma 2 del codice civile, entrambe le parti possono recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento almeno 6 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgimento. Al fine di garantirne la continuità, l'Impresa è in ogni caso tenuta a proseguire il servizio sino al nuovo affidamento dello stesso da parte del Committente.

ART. 28 RISERVE E RECLAMI

1. Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare adeguata ricevuta).

ART. 29 SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.
2. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
3. Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

ART. 30 FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.
2. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Fermo. È esclusa la procedura arbitrale di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016.

CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 31 DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

1. Al momento dell'affidamento del servizio, l'impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica.
2. In sede di offerta tecnica il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende gestire il servizio in termini di struttura logistica messa a disposizione; in particolare dovrà attivare nel territorio oggetto del servizio o in un comune diverso, nel raggio di 30 km dal territorio oggetto del servizio, un'area adeguatamente attrezzata per la gestione delle attività di servizio, attrezzata come condizione minimale delle seguenti strutture: deposito mezzi, officina, magazzino ricambi, materie prime e contenitori, servizi igienici, spogliatoi e docce, uffici, recapito di telefono, di fax e di posta elettronica.
3. Tutti i locali e le aree utilizzate dall'Impresa per la realizzazione dei contenuti del presente Capitolato dovranno essere a norma con le leggi antinfortunistiche, sanitarie, edilizie e con i regolamenti antincendio in vigore e futuri, fino alla scadenza dell'appalto.
4. L'Impresa dovrà garantire l'allestimento della stessa entro due mesi dall'affidamento dei servizi, restando a carico della medesima i relativi oneri economici, nulla escluso.
5. L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Referente del Committente, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
6. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Referente del Committente.
7. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
8. L'Impresa dovrà attivare un numero telefonico (dotato di segreteria telefonica) a servizio della cittadinanza per la raccolta di segnalazioni e reclami (numero verde): di queste segnalazioni e reclami dovrà essere data segnalazione mensile al Committente.
9. L'impresa dovrà inoltre indicare un numero di telefono cellulare rispondente al servizio di pronta reperibilità, attivo tutti i giorni h24.

ART. 32 INTERVENTI NON PREVISTI

1. Qualora dovessero occorrere interventi attinenti a servizi di igiene ambientale non previsti nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato con il Committente prima dell'esecuzione degli interventi stessi.

ART. 33 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Saranno a carico dell'Impresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
 - a. eseguire i servizi oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
 - b. svolgere i servizi oggetto dell'appalto in qualsiasi condizione di traffico o in condizioni climatiche avverse;
 - c. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;

- d. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- e. l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza, necessari a garantire il rispetto delle proprietà del Committente, nonché la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;
- f. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- g. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità in quantità sufficiente, al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere comunicato al Referente del Committente prima dell'inizio del servizio e comunque a ogni sostituzione e integrazione;
- h. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- i. l'osservanza documentata delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, dei disoccupati ecc.;
- j. realizzazione di una struttura di comunicazione che consenta il collegamento tra gli operatori ed il centro servizi. Tale struttura potrà essere realizzata su tecnologia scelta dall'Impresa sulla base della sua organizzazione (radio ricetrasmittenti, telefonia mobile ecc.). In ogni caso, i capisquadra e gli operatori devono essere dotati di telefono mobile, i cui numeri dovranno essere forniti al Committente;
- k. garantire, per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi necessari. Nel caso di indisponibilità anche momentanea, gli automezzi e le attrezzature dovranno essere sostituiti con altri aventi simili caratteristiche;
- l. inviare al Committente via telefax o posta elettronica, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, per tutti i servizi che non sono svolti con modalità continua (ad esempio la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi ecc.), un "Piano Operativo di Intervento" con indicazione delle aree interessate e degli orari, in modo da consentire un più efficace controllo da parte del Committente stesso;
- m. compilazione dei documenti che si dovessero rendere necessari per il trasporto dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente (FIR - formulari di identificazione dei rifiuti o altri tipi di documenti, come previsto dall'articolo 193 del D.lgs. n. 152/2006). L'Impresa ha l'obbligo di consegnare al Committente ogni lunedì (o in caso di festività nella prima giornata lavorativa successiva), le copie dei FIR e/o degli altri tipi di documenti di trasporto, come previsto dalla normativa vigente. Deve inoltre trasmettere al Committente, con cadenza mensile, i dati complessivi relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, distinti per tipologia, utilizzando una modulistica cartacea e in formato file approvati dal Committente;
- n. l'avvio al corretto smaltimento, a cura e onere dell'Impresa stessa, delle eventuali acque di risulta derivanti dal lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori (sia dislocati sul territorio che utilizzati per trasbordo o altro scopo e comunque impiegati dall'Impresa). L'Impresa mensilmente dovrà fornire rendiconto al Committente su quantità smaltite e impianti interessati;

- o. all'avviamento del servizio, prendere in consegna le aree e le attrezzature nello stato in cui si trovano, senza avanzare alcun onere economico o risarcimento nei confronti del Committente o di altri, per eventuali attività non svolte dall'Impresa uscente o per eventuale maggior carico di lavoro necessario per il raggiungimento in tempi brevi dello standard richiesto per il nuovo servizio.

ART. 34 CONTROLLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Committente verificherà l'esecuzione del servizio e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti.
2. Per ogni tipo di attività (raccolta, servizi accessori ecc.), l'Impresa dovrà implementare un sistema interno di controllo dell'operatività in grado anche di fornire le dovute garanzie sullo svolgimento di quanto richiesto dal presente Capitolato: tale sistema dovrà essere approvato dal Committente.
3. Le informazioni dovranno essere contenute in apposite schede di rilevazione (anche in formato digitale) che saranno accessibili al Committente per consentire il controllo di quanto svolto.
4. In adempimento e nelle modalità previste dalla L. 24.12.2007 n. 244, sarà onere dell'Impresa prevedere in sede di offerta tecnica ed economica la predisposizione ed il mantenimento per tutta la durata dell'appalto di una specifica carta dei servizi a beneficio dei cittadini dei comuni di Monte Giberto e Ponzano di Fermo.

ART. 35 TEMPI DI INTERVENTO

1. I tempi che l'Impresa dovrà osservare, a fronte di richieste da parte del Committente, riguardanti attività non usuali, saranno i seguenti (salvo quanto eventualmente specificato nei paragrafi relativi):
 - a. reperibilità 24 h/24 e 365 d/anno del Rappresentante dell'Impresa o di un suo delegato;
 - b. intervento immediato di un'adeguata squadra di pronto intervento (per le necessità più urgenti) o nel turno successivo per gli interventi per i quali è previsto lo svolgimento nella normale turnazione delle attività standard;
 - c. entro 7 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di modifiche organizzative riguardanti il personale;
 - d. 30 giorni naturali consecutivi per quelli che necessitano di un intervento di carattere continuo di un automezzo particolare e non previsto nel parco base.
2. Si conferma che per poter far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedono un intervento d'urgenza, l'Impresa è tenuta a comunicare al Committente un recapito ed uno o più numeri di telefonia mobile ai quali rivolgere richiesta di intervento: l'Impresa di impegna a comunicare le eventuali variazioni del numero.

ART. 36 CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEO

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità, indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se la stessa risulti per qualsiasi motivo o durata percorribile con difficoltà.
2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o di indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altro motivo.

3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o ai veicoli dell'Impresa, opportunamente e adeguatamente documentati.

ART. 37 ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che a persone e/o cose venisse arrecato dai propri dipendenti nello svolgimento. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa.
2. Resta inteso che il Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone e alle cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari troppo rumorosi o non conformi alle norme in materia di sicurezza.

ART. 38 PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio.
2. L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Referente del Committente:
 - a. l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
 - b. il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio;
 - c. le mansioni di ciascun addetto in servizio;
 - d. l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
 - e. i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
3. L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
 - a. dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
 - b. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - c. dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi;
 - d. non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto.
4. L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia (di formato preventivamente autorizzato dal Referente del Committente), da indossare durante lo svolgimento del servizio.
5. Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- a. l'Impresa e il personale impiegato nel servizio;
 - b. l'Impresa e il gestore uscente.
6. Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità, trattenendosi con il pubblico non oltre il tempo strettamente necessario per le esigenze di servizio.
 7. L'Impresa è direttamente responsabile del contegno del personale verso il pubblico.
 8. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
 9. Il personale dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 39 SCIOPERO

1. I servizi contemplati nel presente Capitolato non possono essere sospesi o interrotti per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore, immediatamente segnalati al Committente.
2. Lo sciopero è regolato dalla legge 16.06.1990 n.146: in caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.
3. A tale proposito, all'avvio dell'appalto l'Impresa trasmetterà al Committente i dettagli operativi riguardanti i servizi definiti essenziali (tali informazioni dovranno essere aggiornate al Committente ogni qualvolta siano soggette a modifiche).
4. L'impresa è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione di tutti i casi di sciopero, comunicando altresì i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
5. Inoltre, in occasione di scioperi (o anche di cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio), il Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
6. Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa, quali, ad esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, ecc.
7. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, anche parziale dei servizi, il Committente potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio a spese della stessa.

ART. 40 VARIAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Per tutta la durata dell'appalto, il Committente si riserva la possibilità di:
 - a. variare le modalità dei servizi descritte nei successivi titoli e articoli, previa comunicazione all'Impresa con un tempo di preavviso tale da consentire tecnicamente a quest'ultima di modificare l'operatività del servizio. Qualora la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio, per maggiore impegno di personale o di mezzi (tale che possa essere individuata come variazione sostanziale in precedenza definita), le parti dovranno preventivamente concordare e

sottoscrivere i necessari adeguamenti contrattuali sulla base di una analisi dei prezzi appositamente redatta;

- b. richiedere, con preavviso di 7 giorni naturali consecutivi, l'estensione dei servizi appaltati, nonché assegnare altri servizi simili o complementari a quelli in corso di esecuzione. In tal caso le parti concorderanno le modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali (nel caso che la variazione sia tale da mutare sostanzialmente i costi del servizio), sulla base dei prezzari e delle tariffe vigenti al momento dell'affidamento dei servizi specifici, fermo restando l'obbligo dell'Impresa a eseguire le prestazioni richieste.

ART. 41 REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO

1. In sede di offerta tecnica il concorrente deve fornire un "Piano Operativo di svolgimento del servizio" al fine di dimostrare all'Amministrazione la valenza del progetto presentato.
2. Il Piano Operativo di progetto dovrà riportare le seguenti informazioni minimali:
 - a. percorsi e relativi tempi per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili;
 - b. calendario settimanale di raccolta dei rifiuti con specifica dei carichi di lavoro giornalieri;
 - c. modalità organizzative dell'Impresa ai fini dell'esecuzione di tutti i servizi oggetto di appalto;
 - d. numero del personale previsto, con specifica del livello contrattuale;
 - e. numero e caratteristiche tecniche dei mezzi previsti per l'appalto;
 - f. modalità di allestimento e gestione delle isole ecologiche informatizzate;
 - g. modalità di formazione e aggiornamento professionale del personale;
 - h. prescrizioni organizzative per la sicurezza sul lavoro;
 - i. eventuali migliorie e servizi aggiuntivi non contemplati nel progetto in appalto.
3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il Committente potrà proporre all'Impresa eventuali variazioni o modifiche da apportare al Piano Operativo di svolgimento del servizio, in termini di calendario dei servizi e percorsi degli stessi, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa.
4. In ogni caso, il Committente si riserva di richiedere la modifica dei dettagli operativi e dei percorsi/tempi di svolgimento all'Impresa, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, senza che ciò determini un aggravio dei costi e pretesa alcuna da parte dell'Impresa stessa, che dovrà effettuare le modifiche in accordo ai tempi tecnici necessari e comunque entro 7 giorni naturali consecutivi dalla richiesta ricevuta.

CAPO III - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

ART. 42 AREE INTERESSATE DALLA RACCOLTA E LINEE GUIDA

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in forma associata tra i Comuni di Ponzano di Fermo e Monte Giberto è finalizzato a perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale ed economica nonché di massima soddisfazione per i cittadini-utenti.
2. A tale fine l'organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere integrata (relativamente alle frazioni differenziate da avviare a recupero e la parte indifferenziata) ed orientata a rispondere, per quanto possibile, alle esigenze dei cittadini-utenti (servizi domiciliari porta a porta, servizi di raccolta per punti di prossimità, servizi dedicati e personalizzati per le utenze non domestiche, gestione delle isole ecologiche, ecc...).
3. La raccolta dei rifiuti nelle aree e centri abitati avverrà di norma con sistema domiciliare porta a porta; nelle aree rurali il servizio potrà essere gestito tramite raccolta per punti di prossimità mentre alcune porzioni del territorio potranno essere gestite esclusivamente mediante isole ecologiche. Le utenze non domestiche saranno servite in ogni caso da sistema domiciliare porta a porta.
4. Per le utenze condominiali, intese come strutture comprendenti sei o più unità abitative, la raccolta domiciliare dei rifiuti potrà avvenire tramite appositi contenitori multiutenza.
5. Ciascuna utenza ricadente nel territorio dovrà essere adeguatamente informata sulla modalità di raccolta dei rifiuti ad essa dedicata.
6. Le norme specifiche (numero dei contenitori, numero di utenti, modalità di raccolta, frequenze di raccolta, ecc.) sono contenute nel Progetto allegato al presente Capitolato.
7. Ferma restando la frequenza di raccolta dei servizi stabilita nel Progetto, l'Impresa dovrà consegnare al Committente un apposito Piano operativo di svolgimento del servizio, contenente i giorni settimanali di passaggio previsti per la raccolta, secondo la suddivisione di tutto il territorio in zone di intervento; l'Impresa potrà aumentare la frequenza di raccolta per talune tipologie di rifiuti o per talune utenze, in relazione alla propria organizzazione, ma non potrà ridurle.
8. L'Impresa a tal fine ha l'obbligo di elaborare il piano operativo secondo le disposizioni impartite dal Committente ed in conformità al Progetto ed al presente Capitolato.
9. La distribuzione del calendario di raccolta e/o di altro materiale informativo alle utenze sul territorio oggetto dell'appalto, sarà a carico dell'Impresa.
10. La distribuzione del materiale informativo dovrà essere effettuata durante lo svolgimento dei servizi e secondo le modalità indicate dal Committente e non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dello stesso.

ART. 43 FASI DI AVVIO DEL SERVIZIO

1. È previsto un periodo transitorio iniziale di sessanta giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa dovrà dotarsi dei materiali, attrezzature e mezzi previsti nel progetto-offerta presentato in sede di gara e dovrà adeguarsi al complesso delle attività previste nel presente capitolato e nel progetto-offerta medesimo.

2. La fase di avvio dei servizi dovrà essere comunque conclusa allo scadere dei 60 gg successivi alla data del verbale di consegna.
3. L'Impresa deve comunque garantire, fin dalla data del verbale di consegna, i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori secondo le modalità attualmente in essere.

ART. 44 FRAZIONI DI RIFIUTO INTERESSATE DAL SERVIZIO

1. Le frazioni merceologiche dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani oggetto del presente Capitolato dei servizi sono:
 - a. imballaggi in plastica;
 - b. imballaggi in metallo (alluminio e banda stagnata);
 - c. imballaggi in vetro;
 - d. carta e cartone;
 - e. umido organico;
 - f. secco residuo;
 - g. oli vegetali;
 - h. toner, nastri, cartucce inkjet;
 - i. rifiuti urbani pericolosi: medicinali scaduti, pile esauste, contenitori etichettati T/F.
2. Sono compresi nel servizio i rifiuti prodotti dalle Amministrazioni Comunali di Monte Giberto e Ponzano di Fermo, compresi i rifiuti umidi organici prodotti presso le mense scolastiche.
3. Sono altresì inclusi i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, quali ad esempio: bare in legno, lamierini di rivestimento, pezzi di vestiti e cassette in legno e/o metallo che hanno contenuto ceneri.
4. Sono esclusi dall'assimilazione agli urbani, e pertanto non sono oggetto del presente appalto, i rifiuti che non rientrano nella classificazione di cui all'articolo 184 (e altri ad esso correlati) del D.lgs. n. 152/2006 quali (elenco non esaustivo):
 - a. i rifiuti speciali prodotti da attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi presenti nel territorio, non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti sia per qualità che per quantità;
 - b. i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche;
 - c. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - d. i rifiuti pericolosi di origine non domestica.
5. Il Committente si riserva di modificare in qualsiasi momento il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", senza che ciò comporti richiesta alcuna o riconoscimento economico da parte dell'Impresa, salvo il caso di modifica sostanziale del servizio come precedentemente definita.

ART. 45 PARAMETRI DI BASE DEL SERVIZIO

1. Il parametro di base, assunto per la valorizzazione del servizio di raccolta svolto per l'intero periodo contrattuale, è il numero degli abitanti residenti ed il numero di utenze non domestiche complessivamente servite alla data del 31.12.2016, meglio specificati nel progetto dei servizi.
2. Il canone d'appalto sarà adeguato, a richiesta di una delle due parti, soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi un aumento oltre il 10% della popolazione residente o delle utenze complessivamente servite.

ART. 46 VARIAZIONE DEL SERVIZIO IN ASSENZA DI PREZZI UNITARI DI RIFERIMENTO

1. Nel caso di variazione del servizio con modalità per le quali manchino dei costi unitari di riferimento, la conseguente variazione dell'importo contrattuale sarà data dal prodotto del costo orario della squadra utilizzata (in funzione dei costi unitari della manodopera desunti da prezzari ufficiali) per la somma della durata dell'attività e del tragitto andata/ritorno dall'area di raccolta richiesta al punto più vicino delle aree servite.
2. Per la fornitura di ulteriori eventuali attrezzature si farà riferimento ai prezzari ufficiali, qualora applicabili, o a specifiche analisi dei prezzi unitari, che saranno sottoposte ad approvazione da parte del Committente.

ART. 47 ORARI E GIORNATE DI RACCOLTA

1. I servizi di raccolta oggetto del presente capitolato, dovranno essere espletati, di norma, dalle ore 5,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato.
2. In caso di festività infrasettimanale (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta sarà effettuata il primo giorno feriale successivo facendo ricorso, se necessario, al doppio turno di raccolta.
3. Nel caso in cui si presentassero due giornate festive consecutive infrasettimanali (ad esempio, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (a eccezione di quelle con frequenze settimanali o superiori) potranno essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo facendo ricorso, se necessario, a più turni di raccolta.
4. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, l'Impresa dovrà darne notizia al Committente entro 12 ore.
5. L'Impresa sarà tenuta a ripristinare il servizio non appena le cause eccezionali che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
6. Nel caso di effettuazione di eventuali turni di raccolta in orario notturno questi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati formalmente dalla Committente.

ART. 48 CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. La raccolta dei rifiuti avverrà, per i diversi materiali, secondo le modalità descritte nel progetto allegato al presente Capitolato e l'utente avrà l'obbligo di conferirli, entro l'orario prefissato (per i servizi domiciliari), presso punti prestabiliti, in modo ordinato.

2. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze avverrà sulle vie pubbliche; fanno eccezione i contenitori condominiali che potranno permanere su spazi privati, normalmente accessibili da parte degli operatori addetti al ritiro.
3. Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a. minimizzare il tempo di permanenza dei rifiuti nei punti di deposito;
 - b. elevata qualità dei contenitori e dei siti di conferimento in modo da garantire l'igiene ed il decoro urbano.
4. I punti di conferimento per la raccolta di prossimità saranno localizzati su strade di uso pubblico, intendendo per esse anche strade vicinali, a sufficiente distanza dalle vie principali di comunicazione in maniera tale da contrastare i fenomeni di abbandono o conferimento improprio di rifiuti da parte di terzi non autorizzati.
5. La raccolta dei rifiuti dovrà essere fatta in maniera tale che sul suolo pubblico non rimanga alcuna traccia di rifiuti di qualsiasi genere. Particolare attenzione dovrà essere posta alla rimozione di eventuali rifiuti di piccola pezzatura (che dovranno essere completamente raccolti), cagionati dallo sversamento accidentale dai contenitori durante le operazioni di movimentazione e vuotamento. In generale, l'Impresa dovrà porre la massima cura per non arrecare danni e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso dovranno essere immediatamente raccolti.

ART. 49 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA/METALLI

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti da imballaggio in materiale plastico, congiuntamente agli imballaggi metallici, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio.
2. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
3. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi potranno posizionare davanti al proprio numero civico il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
4. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree rurali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità delle abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima mensile.
5. Per le utenze domestiche condominiali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i contenitori appositamente posizionati a servizio del condominio; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro dei contenitori da parte dell'Impresa riguarderà sia quelli collocati a bordo strada, sia quelli non esposti e quindi collocati negli androni e/o cortili. Sarà cura dell'Impresa accordarsi con gli Amministratori dei condomini al fine di predisporre il posizionamento dei contenitori in un luogo agevolmente raggiungibile per le operazioni di ritiro dei rifiuti. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
6. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque l'avvenuto passaggio.
7. Per le utenze non domestiche (esercizi commerciali, uffici, aziende, istituzioni, ecc...) che producono rifiuti da imballaggio in plastica/metalli, il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada il giorno antecedente il

ritiro, entro l'orario prestabilito che sarà definito nel Piano operativo di svolgimento del servizio. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.

ART. 50 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E CARTONE

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti di carta e cartone, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio.
2. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
3. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi potranno posizionare davanti al proprio numero civico il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
4. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree rurali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità delle abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima mensile.
5. Per le utenze domestiche condominiali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i contenitori appositamente posizionati a servizio del condominio; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro dei contenitori da parte dell'Impresa riguarderà sia quelli collocati a bordo strada, sia quelli non esposti e quindi collocati negli androni e/o cortili. Sarà cura dell'Impresa accordarsi con gli Amministratori dei condomini al fine di predisporre il posizionamento dei contenitori in un luogo agevolmente raggiungibile per le operazioni di ritiro dei rifiuti. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
6. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque l'avvenuto passaggio.
7. Per le utenze non domestiche (esercizi commerciali, uffici, aziende, istituzioni, ecc...) che producono rifiuti di carta e cartone, il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada il giorno antecedente il ritiro, entro l'orario prestabilito che sarà definito nel Piano operativo di svolgimento del servizio. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale. Sarà facoltà dell'Impresa organizzare turni di raccolta supplementari per la raccolta del cartone da imballaggio presso utenze specifiche senza che ciò comporti maggiori oneri a carico del Committente.

ART. 51 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. L'impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in vetro, con modalità diversificate tra utenze domestiche e non domestiche.
2. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
3. Per le utenze domestiche, il conferimento avverrà in campane e cassonetti stradali, posizionati presso le isole ecologiche e sul territorio in punti da concordare con il Committente. L' Impresa dovrà provvedere al vuotamento dei contenitori stradali con frequenza minima settimanale o comunque al loro riempimento.

4. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti da imballaggio in vetro, il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada il giorno antecedente il ritiro, entro l'orario prestabilito che sarà definito nel Piano operativo di svolgimento del servizio. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.

ART. 52 SERVIZIO DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta differenziata domiciliare della frazione umida organica, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.
3. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi potranno posizionare davanti al proprio numero civico il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima bisettimanale.
4. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree rurali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità delle abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
5. Per le utenze domestiche condominiali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i contenitori appositamente posizionati a servizio del condominio; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro dei contenitori da parte dell'Impresa riguarderà sia quelli collocati a bordo strada, sia quelli non esposti e quindi collocati negli androni e/o cortili. Sarà cura dell'Impresa accordarsi con gli Amministratori dei condomini al fine di predisporre il posizionamento dei contenitori in un luogo agevolmente raggiungibile per le operazioni di ritiro dei rifiuti. Il ritiro avverrà con frequenza minima bisettimanale.
6. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque l'avvenuto passaggio.
7. Per le utenze non domestiche (esercizi commerciali, uffici, aziende, istituzioni, ecc...) che producono rifiuti organici, il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada il giorno antecedente il ritiro, entro l'orario prestabilito che sarà definito nel Piano operativo di svolgimento del servizio. Il ritiro avverrà con frequenza minima bisettimanale. Per le utenze non domestiche con particolari esigenze (es. attività di ristorazione) ed in particolari periodi dell'anno, il Committente può disporre la raccolta dei rifiuti organici con frequenze maggiori rispetto a quelle ordinarie, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico del Committente.
8. Per tutte le utenze, all'interno dei contenitori i rifiuti organici dovranno essere contenuti in sacchi a materiale biodegradabile e compostabile a norma di legge, il cui approvvigionamento ed il relativo costo rimane a carico degli utenti.

ART. 53 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

1. L'Impresa dovrà provvedere alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati (secco residuo non riciclabile), conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
2. È esclusa la raccolta dei rifiuti non assimilabili agli urbani.

3. Per le utenze domestiche in area urbana, il ritiro avverrà con modalità porta a porta, vuotando gli appositi contenitori posizionati dagli utenti davanti ai propri numeri civici; i rifiuti dovranno essere contenuti in appositi bidoncini, assegnati agli utenti in comodato d'uso gratuito, che gli utenti medesimi potranno posizionare davanti al proprio numero civico il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
4. Per le utenze domestiche ricadenti nelle aree rurali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i cassonetti appositamente posizionati in prossimità delle abitazioni; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro avverrà con frequenza minima quindicinale.
5. Per le utenze domestiche condominiali, il ritiro avverrà con modalità di prossimità, vuotando i contenitori appositamente posizionati a servizio del condominio; i rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti all'interno dei contenitori, il giorno antecedente il ritiro, non prima delle ore 22:00. Il ritiro dei contenitori da parte dell'Impresa riguarderà sia quelli collocati a bordo strada, sia quelli non esposti e quindi collocati negli androni e/o cortili. Sarà cura dell'Impresa accordarsi con gli Amministratori dei condomini al fine di predisporre il posizionamento dei contenitori in un luogo agevolmente raggiungibile per le operazioni di ritiro dei rifiuti. Il ritiro avverrà con frequenza minima settimanale.
6. In caso di impossibilità di accesso al punto di posizionamento del contenitore (es. mancata apertura del portone di ingresso) dovrà essere esposto un messaggio attestante comunque l'avvenuto passaggio.
7. Per le utenze non domestiche (esercizi commerciali, uffici, aziende, istituzioni, ecc...), il ritiro avverrà a domicilio, vuotando i bidoncini appositamente distribuiti alle singole utenze, i quali dovranno essere posizionati al piano strada il giorno antecedente il ritiro, entro l'orario prestabilito che sarà definito nel Piano operativo di svolgimento del servizio.
8. Per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è possibile l'impiego di sacchi, in ogni caso collocati all'interno dei contenitori assegnati; in tal caso i sacchi dovranno essere di materiale semitrasparente in maniera tale da consentire la verifica speditiva del loro contenuto da parte degli operatori addetti alla raccolta. L'approvvigionamento ed il costo di acquisto dei sacchi rimane a carico delle utenze.

ART. 54 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEL VERDE

1. Nei servizi di base oggetto dell'appalto non è prevista la raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti e/o degli sfalci vegetali prodotti dalle utenze domestiche le quali, a tal fine, possono disporre del centro di raccolta intercomunale Valdete.
2. Qualora l'impresa ritenga opportuno svolgere anche tali servizi, a richiesta e su prenotazione delle singole utenze, gli stessi dovranno essere chiaramente previsti nel Piano Programma Organizzativo e dovranno essere svolti in maniera totalmente gratuita per le utenze. È tassativamente vietato, pena la rescissione del contratto di appalto, lo svolgimento di servizi di raccolta di qualunque genere di rifiuti urbani e assimilabili, a pagamento da parte delle utenze.
3. Nell'ipotesi di cui al punto precedente gli oneri di smaltimento delle diverse frazioni saranno a carico dell'Impresa, viceversa gli eventuali ricavi dell'avvio al recupero saranno incamerati dall'Impresa. Si precisa a tal proposito che l'Impresa non potrà accedere al centro di raccolta intercomunale in quanto la gestione di quest'ultimo avviene separatamente dai servizi in appalto.

ART. 55 RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI ESAUSTI

1. Il servizio prevede l'installazione sul territorio di cisterne per la raccolta degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. I punti di posizionamento delle cisterne dovranno essere concordati con il Committente nella fase di avvio del servizio.

2. L'impresa dovrà provvedere al vuotamento periodico con frequenza minima mensile, o comunque a riempimento delle cisterne; l'impresa dovrà provvedere inoltre alle operazioni di pulizia e dell'area circostante ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori.
3. Gli oneri di smaltimento o viceversa gli eventuali ricavi dell'avvio al recupero saranno incamerati dall'Impresa.

ART. 56 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono i seguenti:
 - a. pile esauste: si prevede l'impiego di contenitori in materiale plastico e volume da 40 litri circa, ubicati presso esercizi commerciali ed uffici pubblici presenti sul territorio comunale;
 - b. medicinali scaduti: si prevede l'impiego di contenitori da 120 l circa, ubicati presso farmacie, ambulatori, casa di riposo, ecc.;
 - c. rifiuti tossici ed infiammabili, ovvero tutti i contenitori etichettati T. e/o F. (bombolette spray e vasi contenitori di acquaragia, antiruggine, diluenti, solventi, tinture, vernici acetone, antitarlo, antiparassitari, smacchiatori, trielina acidi, colle, coloranti, mastici, resine attive per depuratori diserbanti, erbicidi, insetticidi, pesticidi, topicidi e veleni in genere) da conferire in appositi contenitori da 120 lt circa da posizionare presso le ferramenta: il servizio sarà rivolto esclusivamente alle utenze domestiche;
 - d. toner per stampanti e cartucce inkjet esauste: si prevede l'impiego di appositi contenitori da posizionare presso gli uffici delle istituzioni (Comuni, scuole, ecc...).
2. L'elenco dei punti di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà comunicato dal Committente all'Impresa 15 giorni prima dell'avvio del servizio.
3. Lo svuotamento dei contenitori avverrà da parte dell'Impresa su richiesta dell'utente o del Committente entro le 24 ore dalla chiamata.
4. Lo svuotamento dovrà avvenire con cadenza minima mensile o a riempimento dei contenitori.
5. La fornitura e la manutenzione dei contenitori sarà a carico dell'Impresa che dovrà anche provvedere alla loro eventuale sostituzione per garantire il mantenimento di un adeguato standard estetico e funzionale.
6. Il servizio sarà espletato da una squadra composta da un operatore dotato di automezzo debitamente autorizzato ed attrezzato per la raccolta dei rifiuti in oggetto.

ART. 57 RACCOLTA DIFFERENZIATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E FESTE POPOLARI

1. Per le feste organizzate o patrocinate dal Committente, secondo un calendario che sarà reso noto dal Committente e con un limite massimo di 40 giornate annue, l'Impresa dovrà effettuare e incentivare, per l'intera durata della manifestazione, la raccolta differenziata delle diverse frazioni.
2. Le modalità di raccolta, il tipo e il numero dei contenitori, gli orari e altri aspetti operativi, saranno proposti dall'Impresa entro 7 giorni naturali consecutivi precedenti la data di svolgimento della manifestazione, ma potranno essere variati dal Committente stesso con comunicazione di servizio almeno 72 ore di anticipo rispetto allo svolgimento. A tali indicazioni l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente.
3. I relativi costi sono compresi nell'importo posto a base d'asta.

ART. 58 RACCOLTA PRESSO UTENZE PARTICOLARI

1. Il Committente si riserva di comunicare per iscritto all'Impresa quei casi particolari, per rispetto del Codice della Strada o per altri motivi certificati, risultasse necessario servire l'utenza con prelievo dei rifiuti e/o contenitori diverso da quello standard previsto in sede di offerta tecnica.
2. In tale casistica l'impresa sarà tenuta a mettere a disposizione il proprio personale tecnico per effettuare con il personale tecnico del Committente i necessari sopralluoghi e individuare la soluzione ottimale rispetto il problema esistente senza che per tale motivo nulla sia dovuto all'Impresa ad esclusione di modifica sostanziale del servizio standard previsto.

ART. 59 RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA MERCATI AMBULANTI

1. Nel territorio si svolgono due mercati mensili: la prima domenica del mese a Monte Giberto e la seconda domenica del mese a Capparuccia.
2. Nelle aree di mercato saranno eseguiti i seguenti servizi:
 - a. raccolta differenziata della frazione organica con contenitori carrellati;
 - b. raccolta differenziata della carta e cartone con contenitori carrellati e/o sacchi;
 - c. raccolta differenziata della plastica/metalli con contenitori carrellati e/o sacchi;
 - d. raccolta dei rifiuti indifferenziati con contenitori carrellati.
3. I titolari delle rivendite ambulanti dovranno agevolare il servizio secondo le indicazioni impartite dal Committente e comunque, secondo le Leggi e i Regolamenti vigenti.
4. I contenitori carrellati dovranno essere posizionati, nelle aree ove si svolgeranno le operazioni di vendita, prima dell'arrivo degli ambulanti e comunque non oltre le ore 6:30, a cura dell'Impresa. Se l'Impresa intende utilizzare sacchi a perdere per la raccolta di talune frazioni merceologiche di rifiuti, gli stessi saranno distribuiti agli ambulanti al loro arrivo.
5. Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere attivato immediatamente dopo l'evacuazione degli ambulanti, e dovrà concludersi entro le ore 15,00.
6. Il Committente si riserva la possibilità di individuare altre aree per lo svolgimento dei mercati.

ART. 60 FRAZIONI ESCLUSE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 221 del D.lgs. n. 152/2006, la raccolta degli imballaggi secondari e terziari è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani recuperabili.
2. Inoltre, nel rispetto del combinato disposto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n° 1774 del 2002/3/10, anche la raccolta dei rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossi e scarti della lavorazione carni) è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 61 TRASBORDO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le attività di trasbordo e trasporto interno (finalizzato all'ottimizzazione della logistica all'interno del territorio comunale) per i rifiuti indifferenziati, i rifiuti differenziati, e altri tipi di rifiuti, rappresentano un completamento della fase di raccolta dei rifiuti urbani e sono a carico dell'Impresa.

2. L'organizzazione e la scelta dei mezzi adatti e di eventuali attrezzature per tali attività sono di pertinenza dell'Impresa, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 62 TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti indifferenziati, i cui oneri di trattamento/smaltimento sono a carico dell'Impresa, saranno conferiti all'impianto che sarà indicato dal Committente. Attualmente i rifiuti vengono conferiti presso l'Impianto Fermo ASITE in località San Biagio del Comune di Fermo.
2. La destinazione dei rifiuti potrà subire variazioni nel corso degli anni per diverse indicazioni degli Enti preposti alla pianificazione. In tal caso il trasporto dei rifiuti indifferenziati agli impianti situati nel territorio della Provincia di Fermo è da intendersi pienamente remunerato dall'importo oggetto di aggiudicazione.
3. Qualora gli Enti preposti alla pianificazione individuassero impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati situati fuori del territorio provinciale, sarà riconosciuto da parte del Committente un onere aggiuntivo per i costi di trasporto solo in caso di percorrenza A/R superiore a 120 km, misurati dal centro del capoluogo di Ponzano di Fermo fino a destinazione. In tal caso all' Impresa verrà riconosciuto, per il percorso eccedente, un importo chilometrico commisurato alla maggior distanza da percorrere, sulla base dei maggiori costi effettivamente documentabili.
4. Per le frazioni oggetto di raccolta differenziata, compresa anche la frazione organica, non oggetto di pianificazione, l'Impresa dovrà indicare, nel Piano Operativo di progetto, modalità di recupero ed impianti di destinazione. Tali impianti dovranno essere debitamente autorizzati.
5. Per le frazioni carta e cartone, plastica/metalli e vetro, gli impianti dovranno essere convenzionati con i relativi consorzi di filiera.
6. Il trasporto esterno (cioè dal territorio comunale agli impianti), nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori, è totalmente a cura e onere dell'Impresa; i costi per il trasporto dei rifiuti differenziati oggetto dell'appalto sono totalmente a carico dell'Impresa, indipendentemente dalla destinazione finale.

ART. 63 GESTIONE DEI CONTENITORI

1. L'Impresa deve fornire le attrezzature necessarie per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. Le predette attrezzature devono essere elencate ed esaurientemente descritte nell'offerta, indicando:
 - a. la quantità;
 - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
 - c. la capacità (volume);
 - d. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:
 - a. favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b. evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c. contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;

- d. favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - e. agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
3. In considerazione dei suddetti criteri:
- a. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b. i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere tali da consentire esposizioni prolungate agli agenti atmosferici senza determinare alterazione delle proprie caratteristiche funzionali ed estetiche (es. eccessiva decolorazione) per l'intera durata dell'appalto;
 - c. i contenitori devono essere muniti di idoneo coperchio;
 - d. i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati;
 - e. i contenitori monoutenza dovranno essere del tipo impilabile per limitare lo spazio utilizzato all'interno delle abitazioni.
4. Sui contenitori devono essere apposti cartelli adesivi o serigrafie indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi dell'Ente appaltante e altre informazioni da questo eventualmente fornite.
5. I contenitori di dimensioni superiori a 50 litri dovranno essere dotati di apposita segnaletica stradale catarifrangente.
6. I contenitori devono recare un codice identificativo alfanumerico stampato a caldo sui medesimi ed un trasponder RFID tale da consentire l'univoca identificazione del contenitore tramite idonea apparecchiatura di lettura.
7. Ai fini della formulazione dell'offerta tecnica, l'Impresa potrà valutare l'opportunità di mantenere in esercizio i contenitori già presenti sul territorio, meglio dettagliati nel progetto del servizio allegato al presente capitolato, per l'allestimento dei punti di prossimità o per la fornitura alle utenze non domestiche. Qualora l'impresa reputasse non idonei i contenitori già presenti, i medesimi dovranno essere ritirati a spese dell'Impresa, durante le fasi di distribuzione dei nuovi contenitori. I contenitori già presenti sul territorio, nessuno escluso, rimangono di proprietà del Committente.
8. L'Impresa è tenuta alla manutenzione delle attrezzature ed all'eventuale sostituzione, qualora necessaria, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento.
9. Il Committente si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di perfetta efficienza delle attrezzature.
10. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione e l'Impresa è tenuta a provvedere.
11. La consegna dei contenitori per le raccolte domiciliari è a carico dell'impresa aggiudicataria.
12. L'Impresa dovrà compilare le schede di consegna recanti i recapiti dei destinatari e la tipologia di contenitori e di attrezzature da consegnare nonché l'indicazione dei luoghi dove collocare contenitori e attrezzature.
13. I contenuti del modello di "scheda di consegna" dovranno essere condivisi con il Committente prima dell'avvio delle operazioni di distribuzione.

14. Le schede di consegna dovranno essere compilate e sottoscritte dall'utente destinatario e dall'addetto alla consegna dell'Impresa.
15. Nelle schede di consegna dovranno essere riportati i codici dei contenitori, che devono venire associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o Partita IVA (nel caso di utenza non domestica) degli utenti destinatari.
16. Non sono ammessi contenitori comuni a utenze domestiche e non domestiche.
17. I dati delle schede dovranno essere inseriti dall' Impresa in un archivio elettronico che indichi almeno i seguenti dati abbinati: nominativo, categoria di utenza (domestica/non domestica) e codice fiscale/Partita IVA dell'utente, indirizzo, quantità e tipologia delle attrezzature consegnate, codice alfanumerico dei contenitori consegnati (ove presente).
18. Il predetto archivio deve essere consegnato al Committente entro 60 gg dalla data di avvio del servizio e deve essere tenuto costantemente aggiornato dall'Impresa, con le successive movimentazioni o sostituzione dei contenitori per tutta la durata dell'appalto.
19. L'Impresa è altresì tenuta a distribuire sul territorio i contenitori a servizio delle utenze condominiali; questi dovranno essere posizionati in maniera tale da non costituire intralcio o ostacolo al passaggio dei pedoni, nonché alla viabilità in genere.
20. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
21. Le nuove utenze attivate nel territorio comunale dovranno fare richiesta di fornitura dei contenitori previsti all'Impresa.
22. Alla scadenza naturale del contratto, tutti i contenitori forniti dall'Impresa restano di proprietà del Committente, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Impresa di risarcimenti, indennizzi, compensi.

ART. 64 MANUTENZIONE DEI CONTENITORI

1. Il lavaggio dei contenitori personali, cioè destinati alle famiglie, ai condomini o alle Utenze non domestiche è a carico delle singole utenze.
2. Il lavaggio e sanificazione dei contenitori per la raccolta di prossimità, dei contenitori presso le isole ecologiche, delle campane e cassonetti stradali per la raccolta del vetro e delle cisterne per la raccolta degli oli vegetali è a carico dell'Impresa, con frequenza minima mensile o comunque qualora essa si renda necessaria ad insindacabile giudizio del Committente
3. L'impresa dovrà verificare, tramite il proprio personale, che i contenitori esposti sul territorio per la raccolta dei rifiuti non risultino danneggiati e presentino condizioni estetiche ed igieniche atte a garantire il decoro urbano. Qualora i contenitori risultino danneggiati sarà onere dell'Impresa provvedere alla loro sostituzione con altri di pari caratteristiche. Qualora i contenitori si presentino in condizioni estetiche e/o igieniche indecorose, sarà onere dell'Impresa segnalarne tempestivamente la presenza al Referente del Committente. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso direttamente nei confronti delle singole utenze.

ART. 65 CALENDARIO DI RACCOLTA

1. L'organizzazione in dettaglio della raccolta, per quanto riguarda i servizi domiciliari, sarà proposta dall'Impresa nella relazione tecnica dell'offerta e sviluppata nel "Piano operativo di svolgimento del servizio" in essa contenuta, ferma restando la frequenza minima di ritiro prevista nel progetto allegato.

2. Al fine di agevolare l'utenza potranno essere previsti più ritiri per le diverse frazioni nella stessa giornata.

ART. 66 CONTROLLO SUI CONFERIMENTI DEGLI UTENTI

1. Nel caso di conferimenti non corretti da parte dell'utenza, in ordine al deposito di rifiuti in contenitori non adeguati o rifiuti merceologicamente difformi rispetto a quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata, l'Impresa non è tenuta a ritirare i rifiuti e sarà cura dell'Impresa applicare sul contenitore o in prossimità del luogo in cui vengono posti i rifiuti, una segnalazione tramite un adesivo (in formato blocchetto con copia cartacea per archiviazione), secondo il fac simile che il concorrente indicherà in sede di offerta tecnica. La fornitura degli adesivi è a carico dell'Impresa.
2. Sarà cura dell'Impresa anche la consegna al Referente del Committente, all'inizio della settimana, le copie cartacee delle segnalazioni effettuate nel corso della settimana precedente.
3. In caso di comportamenti reiterati da parte degli utenti in ordine al deposito di rifiuti in contenitori non adeguati o rifiuti merceologicamente difformi rispetto a quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata, il Committente si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso secondo le disposizioni regolamentari o di legge.

ART. 67 ONERI DIVERSI

1. L'acquisto dei contenitori necessari per la raccolta è a carico dell'Impresa, così come la loro distribuzione all'utenza per quanto riguarda le raccolte domiciliari al momento di avvio dell'iniziativa.
2. È a carico dell'Impresa anche la campagna di informazione nei confronti degli utenti.
3. Tra il materiale che sarà distribuito alle utenze, vi sarà anche un calendario che conterrà tutte le informazioni necessarie per un corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze.

ART. 68 FASE TRANSITORIA

1. Durante la fase transitoria non dovrà essere apportata nessuna modifica peggiorativa rispetto alle attuali modalità di raccolta.

CAPO IV ALTRI SERVIZI

ART. 69 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO

1. Nell'eventualità dovessero essere rinvenuti, sulle strade e aree pubbliche o aperte al pubblico, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 184, punto 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Impresa è tenuta al ritiro e allo smaltimento degli stessi a norma di legge, anche in assenza di una specifica segnalazione da parte del Committente. Il ritiro deve essere effettuato entro 7 giorni dall'avvenuta segnalazione, senza alcun limite annuale nel numero di interventi.
2. L'impresa dovrà mettere a disposizione il proprio personale e idonei automezzi per svolgere ricognizioni sul territorio al fine di individuare gli eventuali rifiuti abbandonati e provvedere alla loro rimozione. Le ricognizioni dovranno avvenire con cadenza minima mensile nell'ambito di un turno lavorativo.

ART. 70 RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI

1. L'Impresa dovrà essere dotata di attrezzatura idonea e debitamente autorizzata per la raccolta e il trasporto delle carcasse di animali di piccola e media taglia (volatili, roditori, cani, gatti, etc.) che dovranno essere rimosse, dal territorio comunale, a cura e onere dell'Impresa all'interno del canone base di appalto.
2. In sede di offerta tecnica il concorrente dovrà descrivere le modalità di esecuzione del servizio che potrà in essere e le attrezzature impiegate.
3. Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento se richiesto dalle Autorità competenti.
4. Nell'esecuzione del servizio dovranno essere osservate le necessarie procedure e cautele per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. Alla rimozione della carcassa dell'animale seguirà la sanificazione del suolo contaminato con appositi prodotti disinfettanti. La carcassa dell'animale contenuta nell'apposito sacco, verrà poi smaltita in conformità alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.
5. Per la raccolta di animali domestici, l'intervento è a carico dell'utente e l'Impresa dovrà provvedere entro 12 h dalla chiamata.
6. Su tale attività l'Impresa dovrà redigere e trasmettere con frequenza mensile un rapporto al Committente, illustrante in dettaglio gli interventi effettuati.

ART. 71 RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Presso i cimiteri dovranno essere collocati un adeguato numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (scarti verdi) e dei rifiuti indifferenziati, i quali saranno svuotati con frequenza settimanale. Il servizio dovrà essere altresì svolto giornalmente in occasione delle ricorrenze di commemorazione dei defunti (1 e 2 novembre di ogni anno).
2. L'Impresa è inoltre tenuta a raccogliere i rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, considerati urbani ai sensi dell'art. 184, punto 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006.
3. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. assi e resti lignei delle case di sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, maniglie ed ornamenti;

- c. resti di indumenti, imbottiture e simili;
 - d. resti metallici di casse (piombo e zinco).
4. Ai sensi del D.M. 219/2000, tali rifiuti dovranno risultare da idonee operazioni di separazione ed imballaggio da parte del Gestore dei Servizi Cimiteriali, che avrà cura di disporli in sacchi di colore distinguibile da quelli impiegati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, e recanti la dicitura: “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”.
 5. L’Impresa provvederà alla fornitura dei sacchi necessari, alla raccolta dei rifiuti già insaccati ed al loro conferimento al sito di destinazione finale.
 6. Gli oneri per il trasporto dei rifiuti da esumazione ed estumulazione sono a carico dell’Impresa mentre i costi di smaltimento restano a carico del Committente.

ART. 72 VUOTAMENTO DEI CESTINI GETTACARTE

1. È a carico dell’Impresa il vuotamento dei cestini gettacarte presenti nelle vie e negli spazi verdi del territorio, secondo un piano operativo che sarà specificato nell’offerta tecnica della ditta in fase di gara.
2. Il servizio prevede la sostituzione del sacchetto e gli operatori preposti non potranno effettuare la rimozione, con le mani, dei rifiuti presenti nel cestino.
3. L’acquisto dei cestini gettacarte nuovi è onere del Committente; è invece a carico dell’Impresa la loro installazione, manutenzione, l’acquisto dei sacchi in polietilene (in base alle caratteristiche definite dal Committente) e la loro sostituzione con la frequenza prevista.
4. L’impresa dovrà segnalare al Committente la necessità di installazione in nuovi punti o di acquisto di nuovi cestini per la sostituzione di contenitori per i quali non è più possibile la manutenzione per motivi tecnici o di decoro.
5. Il numero dei cestini gettacarte sul territorio comunale, posto quale riferimento per le valutazioni economiche e operative, è individuato complessivamente in circa 80.
6. Complementare all’impiego dei cestini gettacarte sono i contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, che dovranno essere anch’essi svuotati con la medesima frequenza.

ART. 73 RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI

1. Le squadre operative dovranno essere attrezzate per effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e comunque all’interno dell’orario di lavoro previsto, La raccolta di siringhe e profilattici abbandonati su strade pubbliche o aree di uso pubblico.
2. I prelievi delle siringhe e dei profilattici dovranno essere effettuati seguendo una specifica Procedura Operativa di Sicurezza dell’Impresa. A tal fine, oltre agli usuali attrezzi individuali, le unità saranno provviste di apposito “Kit” composto da pinza per la raccolta e contenitore imperforabile per la conservazione (oltre che dei dovuti D.P.I. tra cui guanti e scarpe antinfortunistiche).
3. Le siringhe e i profilattici raccolti saranno immesse in appositi contenitori omologati per la raccolta dei rifiuti ospedalieri e sottoposti a disinfezione. I contenitori chiusi ermeticamente, numerati e contrassegnati saranno conferiti ad impianti di trattamento di Rifiuti Ospedalieri autorizzati e convenzionati. Eventuali richieste comunicate al numero di servizio saranno evase con la massima priorità.

CAPO V ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE

ART. 74 MODALITA' DI ALLESTIMENTO DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le isole ecologiche informatizzate, da installarsi nel numero minimo di cinque per l'intero territorio oggetto del servizio, rappresentano un ausilio a supporto della raccolta domiciliare dei rifiuti per le sole utenze domestiche. Le isole ecologiche andranno posizionate in luoghi da concordare con il Committente.
2. L' Impresa dovrà fornire ed installare le attrezzature ed apparecchiature necessarie per l'allestimento delle isole ecologiche, e potrà reimpiegare a tal fine i contenitori stradali già distribuiti sul territorio ed utilizzati per lo svolgimento del servizio attuale, i quali saranno forniti all' Impresa in comodato d'uso gratuito. Qualora tali contenitori non fossero ritenuti idonei, l'Impresa avrà la facoltà di sostituirli a proprie spese con contenitori nuovi, aventi caratteristiche tipologiche e dimensionali simili. La volumetria minima dei contenitori è dettagliata nella relazione di progetto del servizio.
3. Le frazioni di rifiuti da raccogliere nelle isole ecologiche informatizzate sono le seguenti:
 - a. Carta e Cartone
 - b. Multimateriale (plastica/metalli)
 - c. Vetro
 - d. Rifiuti organici
 - e. Rifiuti indifferenziati
4. La fornitura deve prevedere un sistema di controllo del conferimento con identificazione delle utenze, comprensivo di tutti gli accessori, con le seguenti caratteristiche generali:
 - a. Identificazione degli accessi da parte di utenti autorizzati ai contenitori stradali per la raccolta di rifiuto urbano indifferenziato mediante dispositivo di riconoscimento costituito da calotta volumetrica;
 - b. Identificazione degli accessi da parte di utenti autorizzati ai contenitori stradali per la raccolta differenziata di: rifiuto umido organico; Carta e Cartone; Vetro; Multimateriale (plastica/metalli) mediante dispositivo di riconoscimento costituito da sportello ad accesso controllato.
 - c. I suddetti sistemi di identificazione dovranno in primo luogo consentire l'identificazione dell'utente che accede al conferimento del rifiuto.
 - d. L'accesso ai sistemi di controllo del conferimento sarà possibile unicamente mediante l'utilizzo di appositi transponder utente.
 - e. Sistema di bloccaggio dei coperchi per contenitori stradali (di volumetria 660 / 1100 lt) al fine di rendere possibile il conferimento esclusivamente tramite i sistemi di controllo del conferimento.
5. Su ogni contenitore per la raccolta del rifiuto indifferenziato, dovranno essere installate dal soggetto affidatario calotte volumetriche che presentino, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
 - a. Compatibile con tutte le tipologie di cassonetti in commercio;
 - b. Marchiato CE;
 - c. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - d. Conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - e. Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS) relativa alla limitazione all'impiego di materiali di costruzione pericolosi (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - f. Le calotte volumetriche devono identificare l'utente ed evitare il conferimento di rifiuti voluminosi.

- g. Il conferimento del rifiuto all'interno del dispositivo potrà avvenire solo dopo l'identificazione attraverso il transponder utente;
 - h. La volumetria media di accesso del rifiuto indifferenziato per utenza domestica deve prevedere la possibilità di conferire un volume pari a 20 litri con una tolleranza massima di +/- 10 %;
 - i. Il vano di conferimento delle calotte volumetriche fornite dovrà avere geometria cilindrica;
 - j. Onde evitare di sovraccaricare le strutture dei coperchi e in particolar modo le cerniere del cassonetto i dispositivi dovranno avere un peso il più contenuto possibile ed è preferibile l'assenza di strutture di rinforzo e di contrappesi per bilanciare il cassonetto. A tale scopo i dispositivi per il conferimento del rifiuto indifferenziato dovranno avere un peso massimo pari a 12 kg;
 - k. Le calotte volumetriche non potranno essere collegate alla rete elettrica e, in ottemperanza della direttiva europea 2006/66 del 06 settembre 2006, nell'ottica di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo di pile e degli accumulatori di vecchia generazione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, potrà essere dotato unicamente di batterie o accumulatori non contenenti mercurio, piombo o cadmio o comunque con contenuto di tali elementi inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee;
 - l. Il sistema di alimentazione elettrica delle calotte ed il loro bilancio energetico dovranno essere tali da garantirne l'effettiva autonomia ed un funzionamento continuo in ogni condizione di esercizio e con ogni condizione atmosferica e climatica per tutta la durata dell'affidamento;
 - m. Le calotte dovranno essere concepite e realizzate in modo da determinare una limitazione del rifiuto conferibile/conferito impedendo l'introduzione di rifiuti voluminosi all'interno del contenitore nonché introduzioni multiple di rifiuto, a seguito dell'apertura della calotta mediante il transponder utente. La meccanica del dispositivo a contatto con il rifiuto dovrà essere costruita in acciaio inox o alluminio anodizzato ed ogni suo elemento costitutivo dovrà garantire resistenza meccanica all'usura e inoltre resistenza chimica/fisica per l'esposizione alle intemperie. La collocazione sul contenitore del dispositivo deve essere tale da permettere un facile accesso all'utenza e nel contempo non pregiudicare la capacità volumetrica complessiva del contenitore. Il dispositivo non dovrà costituire elemento ostativo alle procedure automatiche standard di lavaggio e di nebulizzazione delle soluzioni enzimatiche/batteriche di sanificazione e di abbattimento odorigeno dei contenitori;
 - n. Le calotte dovranno essere dotate di un'adeguata interfaccia utente atta a fornire indicazioni utili per il conferimento;
 - o. Le calotte nel complesso dovranno essere resistenti alle infiltrazioni d'acqua provocate sia dalle condizioni meteorologiche che dal lavaggio dei cassonetti da parte delle lavacassonetti o idropulitrici ad alta pressione, senza presentare danno o qualsivoglia perdita di funzionalità;
 - p. L'installazione delle calotte sarà a pieno carico del soggetto affidatario;
 - q. Il conferimento può avvenire solamente attraverso le calotte installate sul coperchio del cassonetto. Allo scopo i coperchi dei cassonetti devono essere bloccati meccanicamente da un apposito sistema di bloccaggio che libera automaticamente l'apertura dei coperchi solamente nel momento in cui il contenitore viene vuotato dal mezzo adibito alla raccolta ma non permettere per nessun motivo l'apertura dei coperchi all'utente anche sotto sollecitazione. Detto sistema di bloccaggio non deve compromettere in alcun modo le operazioni di lavaggio e le operazioni di vuotatura da parte del mezzo che dovranno inoltre poter avvenire su ambo i lati del cassonetto. L'acquisto e l'installazione dei sistemi di bloccaggio dei coperchi è a totale carico del soggetto affidatario;
 - r. Per i dispositivi forniti, per i bloccaggi dei coperchi dei cassonetti e per l'accesso utente l'affidatario dovrà fornire prestazioni di garanzia almeno per un periodo di 24 mesi dalla data del montaggio;
6. Le calotte per il controllo volumetrico del rifiuto indifferenziato dovranno presentare le seguenti caratteristiche generali:

- a. Funzioni necessarie al normale esercizio del dispositivo aventi un fabbisogno energetico contenuto (riconoscimento utente, trasmissione dati, ecc.) in modo tale da favorire l'autonomia energetica del dispositivo;
 - b. Trasmissione dei dati relativi in remoto mediante protocollo GSM;
 - c. Trasmissione automatica di messaggi di errore;
 - d. Fornitura di dati di autodiagnosi relativi almeno a:
 - coordinate geografiche cassonetto;
 - data e ora degli svuotamenti del cassonetto da parte del mezzo di raccolta;
 - codice di identificazione del dispositivo;
 - ora nel dispositivo;
 - data nel dispositivo;
 - ID del dispositivo.
 - e. Accesso facile ed intuitivo da parte dell'utenza inteso come grado di facilità con cui l'interazione utente-dispositivo si compie;
 - f. Superficie della calotta in cui deve essere posizionato il transponder ben identificabile;
 - g. Conferimento da parte dell'utente attraverso il minor numero possibile di operazioni da compiere;
 - h. Considerato inoltre che il Committente intende porre in atto tutte le azioni ed i possibili accorgimenti atti a favorire il corretto utilizzo del nuovo sistema di raccolta da parte dell'utenza, nella valutazione tecnica delle offerte, darà preferenza a calotte che presentino le seguenti caratteristiche costruttive atte a salvaguardare l'igiene e l'ergonomia del conferimento:
 - gran parte della popolazione è costituita da individui destrorsi e quindi è preferibile che le calotte presentino tutta la zona dedicata all'interfaccia utente (Display, zona di inserimento/sfioramento del transponder sul lato destro del medesimo (posizione rispetto all'utente posto di fronte al dispositivo durante il conferimento));
 - Il nuovo sistema di raccolta deve poter essere utilizzato anche da persone anziane, bambini, o comunque, più in generale, da persone che hanno poca dimestichezza nell'utilizzo di apparecchiature elettroniche, è quindi preferibile che esso sia dotato di apertura automatica in modo da renderne l'uso più semplice e intuitivo. Inoltre le maniglie, leve o più in generale organi meccanici da azionare per l'apertura/chiusura del vano di conferimento devono essere azionabili mediante movimenti ergonomicamente corretti degli arti superiori.
 - Tenendo conto che statisticamente la maggioranza della popolazione è destrorsa, al fine di assicurare l'ergonomia delle operazioni di conferimento, la posizione della leva di chiusura dovrà essere posta sulla fiancata destra del dispositivo e avere la corsa sul piano normale rispetto all'asse longitudinale della calotta.
 - Sarà valutato positivamente un hardware delle calotte che possa permettere l'accesso utente anche mediante Smartphone dotato di tecnologia NFC.
7. Su ogni contenitore per la raccolta differenziata del rifiuto organico, della carta e cartone, del multimateriale e del vetro, dovranno essere installati dal soggetto affidatario dispositivi di riconoscimento costituito da sportello ad accesso controllato che presentino, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:
- a. Compatibile con tutte le tipologie di cassonetti in commercio;
 - b. Marchiato CE;
 - c. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - d. Conforme alla direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - e. Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS) relativa alla limitazione all'impiego di materiali di costruzione pericolosi (allegare certificazione all'offerta tecnica);
 - f. Identificazione utente: il conferimento del rifiuto potrà avvenire solo dopo l'identificazione attraverso il transponder utente;

- g. La collocazione sul contenitore dello sportello ad accesso controllato deve essere tale da permettere un facile accesso all'utenza e nel contempo non pregiudicare la capacità volumetrica complessiva del contenitore.
- h. Il modulo elettronico degli sportelli nel complesso dovrà essere resistente alle infiltrazioni d'acqua provocate sia dalle condizioni meteorologiche, che dal lavaggio dei cassonetti da parte delle lava cassonetti o idro pulitrici ad alta pressione, senza presentare danno o qualsivoglia perdita di funzionalità;
- i. Il modulo elettronico degli sportelli non potrà essere collegato alla rete elettrica e in ottemperanza della direttiva europea 2006/66 del 06 settembre 2006, nell'ottica di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo di pile e degli accumulatori di vecchia generazione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, potranno essere dotati unicamente di batterie o accumulatori non contenenti mercurio, piombo o cadmio o comunque con contenuto di tali elementi inferiore ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali ed europee;
- j. Il modulo elettronico degli sportelli dovrà essere realizzati in modo tale da garantire un conferimento ottimale nel minor numero possibile di operazioni;
- k. Il modulo elettronico degli sportelli dovrà essere dotato di trasmissione dei dati relativi ai conferimenti realizzato mediante protocollo GSM;
- l. I "dispositivi" dovranno garantire la fornitura di dati di autodiagnosi relativi almeno a:
 - Coordinate geografiche contenitore;
 - Data e ora degli svuotamenti del cassonetto da parte del mezzo di raccolta;
 - Codice di identificazione del dispositivo;
 - Ora nel dispositivo;
 - Data nel dispositivo;
 - ID del dispositivo.
- m. Il modulo elettronico degli sportelli dovrà essere dotato di accesso facile ed intuitivo da parte dell'utenza inteso come grado di facilità con cui l'interazione utente-dispositivo si compie;
- n. La superficie del modulo elettronico degli sportelli in cui dovrà posizionato il transponder utente dovrà essere ben identificabile;
- o. Conferimento da parte dell'utente attraverso il minor numero possibile di operazioni da compiere;
- p. Considerato inoltre che il Committente intende porre in atto tutte le azioni ed i possibili accorgimenti atti a favorire il corretto utilizzo del nuovo sistema di raccolta da parte dell'utenza, nella valutazione tecnica delle offerte, darà preferenza a sportelli ad accesso controllato che presentino le seguenti caratteristiche costruttive:
 - Saranno valutate positivamente soluzioni che prevedano l'applicazione di uno sportello di dimensioni pari cm 40x40 ca. sul coperchio del cassonetto;
 - Il modulo elettronico e l'attuatore elettromeccanico del dispositivo di controllo del conferimento dovranno essere integrati nel coperchio del cassonetto. Nessun componente del sistema dovrà essere installato sulla vasca del cassonetto stesso.
 - Il modulo elettronico dei dispositivi offerti dovrà essere sempre attivo e dunque in grado di riconoscere la presenza di un transponder utente senza necessità di attivazione mediante pulsante o altro sistema.
 - Il modulo elettronico dei dispositivi offerti dovrà essere in grado di utilizzare un accesso utente realizzato mediante tecnologia NFC.
- q. La fornitura dei sistemi di bloccaggio dei coperchi è a totale carico dell'Impresa così come l'installazione dei dispositivi sui cassonetti messi a disposizione dal Committente.

8. L' Impresa dovrà fornire e distribuire alle utenze domestiche, in fase di avvio del servizio, appositi transponder utente che presentino, a pena di esclusione, le seguenti caratteristiche:

- a. Il codice di ogni transponder deve essere univoco all'interno del sistema. Il transponder deve permettere l'accesso al dispositivo a calotta e allo sportello ad accesso controllato per consentire il conferimento dei rifiuti.
 - b. Il dispositivo a calotta e lo sportello ad accesso controllato dovranno essere in grado di conteggiare ogni suo utilizzo memorizzando e fornendo indicazioni di natura identificativa, temporale, spaziale.
 - c. Il transponder dovrà essere abilitato ad effettuare conferimenti all'interno di una area prestabilita, e quindi dovrà avere una programmazione specifica;
 - d. I transponder forniti non dovranno essere duplicabili (fondamentale per poter garantire la certezza e la coerenza del dato raccolto) e dovranno essere riprogrammabili;
 - e. I transponder dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche generali:
 - Materiale di costruzione ad elevata stabilità meccanica;
 - Grado di protezione: IP 68
 - Tag RFID standard: 13,56 MHz;
 - Codice di identificazione unico, irripetibile, non manipolabile o copiabile, riprodotto sulla superficie esterna dell' "accesso utente";
 - Temperatura di esercizio: -20°C + 60°C.
9. Su tutti i contenitori dovranno essere applicate etichette adesive che informino l'utente, in maniera chiara ed inequivocabile, sui materiali che è possibile conferire in ciascun contenitore e sui giorni ed orari di fruibilità delle attrezzature.
10. All'offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà essere allegata una completa relazione tecnica che espliciti tutte le caratteristiche descrittive delle soluzioni proposte in ogni loro parte specifica e per ogni loro eventuale sotto parte, allegando depliant, disegni, specifiche di dettaglio, documentazione fotografica e ogni elemento utile a una puntuale valutazione.

ART. 75 VIDEOSORVEGLIANZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE

- I. Al fine di contrastare fenomeni di conferimento improprio o abbandoni di rifiuti o atti di vandalismo, le isole ecologiche dovranno essere dotate di appositi sistemi di videosorveglianza, i quali dovranno essere progettati e realizzati a cura ed onere dell'Impresa, tenendo conto delle seguenti esigenze:
 - a. Le immagini acquisite devono consentire una agevole identificazione personale da parte delle forze dell'ordine, e quindi possedere caratteristiche tali da poter consentire un'analisi attendibile dei caratteri somatici dei soggetti inquadrati dalle telecamere.
 - b. Il sistema, qui inteso come parte hardware e parte software, deve poter consentire la lettura delle targhe degli autoveicoli in qualsiasi condizione di tempo e di luminosità. Saranno valutate le peculiarità dei programmi di gestione del sistema.
 - c. Il sistema di video sorveglianza dovrà essere attivo e funzionale sia in orari diurni che notturni, 7 giorni su 7.
 - d. Le apparecchiature di gestione delle registrazioni, come i server, dovranno esserelocate in siti remoti, sollevando il Committente dall'onere di gestione e monitoraggio fisico delle stesse.
 - e. Il sistema deve garantire il mantenimento delle registrazioni per almeno 168 ore precedenti e consecutive (sette giorni)
 - f. Il sistema deve consentire l'esportazione dei dati in formato aperto, per l'utilizzo degli stessi su piattaforme differenti e non dipendenti dal sistema di videosorveglianza.
 - g. L'accesso al sistema deve essere riservato ai soli soggetti autorizzati e preventivamente abilitati tramite opportune credenziali d'accesso. Tale accesso deve poter essere effettuato tramite i sistemi informatici d'ufficio, a livelli di sicurezza adeguati.

2. Per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica, i siti nei quali effettuare l'installazione delle telecamere e i punti di connessione per la fornitura della connettività andranno concordati con il Committente sulla base di specifici sopralluoghi da effettuarsi nelle fasi di avvio del servizio.
3. All'offerta tecnica presentata in sede di gara dovrà essere allegata una completa relazione tecnica che espliciti tutte le caratteristiche descrittive delle soluzioni proposte con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche e prestazionali delle telecamere e della tecnologia che si intende impiegare per la connettività.
4. Gli oneri per l'installazione delle telecamere e di connessione per la fornitura della connettività, compresa la connessione alla rete elettrica se necessaria, sono a carico dell'Impresa; è a carico dell'Impresa anche la cartellonistica relativa alle indicazioni degli impianti di videosorveglianza.
5. L'Impresa dovrà inoltre provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. Verifica iniziale della corretta funzionalità del sistema in relazione alle specifiche prestazioni richieste;
 - b. Monitoraggio continuo durante l'intera durata dell'appalto del sistema nel suo complesso;
 - c. Soluzione di eventuali anomalie o malfunzionamenti o disservizi di qualsiasi natura, segnalati dalla strumentazione di monitoraggio del sistema o dal Committente, da attuarsi in un periodo massimo di 7 giorni. Se necessario l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti senza alcun onere aggiuntivo nei confronti del Committente;
 - d. Pulizia interna ed esterna delle calotte delle telecamere, bonifica delle custodie delle telecamere, compresa la disinfestazione in caso di presenza di nidi di insetti, orientamento delle telecamere in caso di disallineamento;
 - e. Ripristino delle apparecchiature anche qualora il guasto fosse causato da atti dolosi, calamità naturali, furti, incidenti stradali.
6. Le pratiche relative agli adempimenti legislativi in relazione al trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, ovvero le comunicazioni al Garante della Privacy, saranno a carico del Committente.

ART. 76 MODALITA' DI GESTIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Gli utenti potranno conferire i loro rifiuti presso le isole ecologiche solo in determinati giorni e in determinati orari; di norma la fruibilità delle isole ecologiche dovrà essere garantita nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 6:00 alle ore 22:00, secondo un calendario di conferimento che sarà concordato con il Committente nella fase di avvio del servizio.
2. Fa eccezione a quanto previsto al punto precedente l'isola ecologica che sarà installata a Torchiaro in quanto in tale centro abitato e nelle relative contrade la raccolta avverrà prevalentemente per mezzo dell'isola ecologica dedicata, essendo previsti in tale ambito i servizi di raccolta rifiuti domiciliari solo per un limitato numero di utenze; per le utenze ricadenti in tale comprensorio l'accessibilità all'isola ecologica di Torchiaro dovrà essere garantita 7 giorni su 7, sempre dalle ore 6:00 alle ore 22:00.
3. L' Impresa dovrà garantire il vuotamento dei contenitori delle isole ecologiche con cadenze minime corrispondenti alle frequenze di raccolta dei rifiuti porta a porta o comunque ogni qualvolta occorra in base al tasso di riempimento dei contenitori.
4. I dati dei conferimenti saranno trasmessi mediante protocollo GSM o tecnologia equivalente ad un centro di gestione ed elaborazione dati, del quale l'Impresa rimarrà la diretta referente e responsabile.

5. I dati raccolti a mezzo dei dispositivi, dovranno essere forniti dall' Impresa al Committente, a pena d'esclusione, secondo le seguenti modalità minime:
 - a. I dati relativi ai conferimenti rilevati a mezzo del sistema elettronico in questione dovranno essere memorizzati, organizzati e messi a disposizione del Committente in maniera automatica su piattaforma Web attraverso il collegamento ad Internet e utilizzando un'area riservata all'utente con la possibilità del controllo e verifica degli accessi, con autorizzazione alla consultazione dei dati attraverso l'immissione di un codice utente e una password.
 - b. Il Servizio di accesso ai dati via Internet deve essere sempre fruibile (giorno e notte).
 - c. I dati relativi ai conferimenti potranno essere esportati dalla piattaforma web di presentazione su PC in formato standard (es. ASCII, Foglio elettronico, etc.) per successive rielaborazioni.
 - d. A tutela della privacy degli utenti, del Committente e dell'integrità delle informazioni relative ai conferimenti, i dati dovranno essere gestiti attraverso sistemi di comunicazione definiti dal produttore della soluzione, che utilizzano algoritmi di criptazione che non ne consentano la lettura e la interpretazione da parte di terzi non autorizzati; questo dovrà avvenire sia in fase di memorizzazione sui dispositivi Hardware, che in fase di trasmissione/trasferimento dei dati stessi.
 - e. Dovrà inoltre essere possibile, a cura dell'Impresa, la gestione attraverso il portale web, delle seguenti casistiche:
 - Consentire o inibire il funzionamento di un dispositivo per un determinato periodo;
 - Consentire o inibire l'accesso ad uno specifico dispositivo da parte di un determinato numero di "accessi utente";
 - Consentire o inibire la gestione degli utenti autorizzati al conferimento (es. "accesso utente" smarrito, rubato, ecc.).
6. Considerati i parametri di progetto, l'Impresa dovrà fornire un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi che preveda prestazioni di garanzia sull'intero sistema di controllo accessi dei contenitori stradali per il conferimento, per tutta la durata dell'affidamento. Le prestazioni di garanzia dovranno escludere solamente danneggiamenti dovuti a vandalismo o a cause di forza maggiore e le eventuali disfunzioni dovute ad un utilizzo non corretto del sistema da parte dell'utenza. L'assistenza deve prevedere:
 - a. Sostituzione completa della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;
 - b. Sostituzione completa del modulo elettronico della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;
 - c. Sostituzione della meccanica della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante;
 - d. Sostituzione di batterie ricaricabili che dovessero presentare un livello di ricarica insufficiente a garantire il perfetto funzionamento della calotta o dello sportello ad accesso controllato compresa la regolare trasmissione dei dati relativi ai conferimenti;
 - e. Sostituzione dei trasponder malfunzionanti nel caso in cui tale malfunzionamento non sia riconducibile a danneggiamento da parte degli utenti assegnatari;
 - f. Magazzino minimo di dispositivi e parti di ricambio.
7. L'Impresa dovrà provvedere al ripristino della funzionalità della calotta o dello sportello ad accesso controllato non funzionante correttamente anche mediante la messa a disposizione di un numero di apparecchiature sostitutive congruo con quanto distribuito nel territorio. Essa dovrà garantire in ogni caso il ripristino della funzionalità della calotta o dello sportello ad accesso controllato mal funzionante

o guasto, anche se verificatosi in una sola unità, entro le tempistiche concordate con il Committente e comunque non superiori alle 48 h.

8. Rimangono a carico dell'impresa affidataria gli oneri per la pulizia delle aree di posizionamento dei contenitori delle isole ecologiche, gli oneri per il vuotamento dei contenitori, il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione finali e gli oneri di smaltimento degli stessi, secondo le modalità previste per la raccolta domiciliare. Resta a carico del Committente la fornitura delle schede dati GSM necessarie per la trasmissione dei dati acquisiti ed i relativi canoni di gestione.
9. Al termine del Contratto di appalto, le isole ecologiche informatizzate, nel loro completo e funzionale allestimento, rimarranno di proprietà del Committente.

CAPO VI - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE

ART. 77 INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

1. Preliminarmente all'inizio dei servizi l'Impresa, di concerto con il Committente, svolgerà una campagna di informazione ai cittadini, riguardante l'introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata sul territorio.
2. L'Impresa dovrà condurre una strategia informativa per sensibilizzare tutte le utenze affinché le stesse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato, attraverso:
 - a. la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo: mailing, affissioni, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali, implementazione del sito Internet del Committente);
 - b. lo svolgimento di incontri di concertazione con i vari soggetti portatori di interessi;
 - c. lo svolgimento di interventi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - d. la sponsorizzazione o patrocinio a manifestazioni sportive e feste popolari.
3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
 - b. aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente appalto;
 - c. ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati;
 - d. ridurre gli abbandoni di rifiuti sul territorio;
 - e. instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
 - f. aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretto smaltimento dei rifiuti;
 - g. coinvolgere attivamente le Amministrazioni comunali (Sindaci, Giunte, Commissioni consiliari e Uffici comunali) in un intenso dialogo tematico con i cittadini;
 - h. ottimizzare gli strumenti comunicativi già esistenti (sito Internet del Committente manifestazioni pubbliche, ufficio stampa, media locali, compresi quelli telematici, ecc.);
 - i. trasmettere agli insegnanti e agli studenti delle scuole del territorio le motivazioni della corretta gestione dei rifiuti e le nozioni fondamentali per perseguirla.
4. L'Impresa dovrà, inoltre:
 - a. disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
 - b. curare i rapporti con il Committente per il suo coinvolgimento attivo nel progetto;
 - c. dedicare un congruo numero di incontri formativi agli Amministratori comunali sui contenuti e sugli obiettivi del progetto;

- d. dedicare apposite sessioni formative sia ai rappresentanti politici sia ai funzionari tecnici comunali;
 - e. dedicare un congruo numero di incontri formativi sui contenuti e sugli obiettivi del progetto ai dipendenti dell'Impresa che eseguono i servizi di raccolta differenziata;
 - f. curare i rapporti con i soggetti individuati per il recapito dell'eventuale materiale informativo agli utenti (ad esempio, consegna del materiale a Poste Italiane S.p.A.);
 - g. fornire adeguata assistenza al Committente per la gestione del materiale informativo (assegnazione, distribuzione, consegna delle pertinenti quantità).
5. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione dovranno essere reiterati anche negli anni successivi e dovranno essere finalizzati anche a migliorare o a rafforzare i risultati raggiunti nonché a correggere eventuali problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei servizi.
 6. Il concorrente in sede di offerta tecnica dovrà presentare un dettagliato piano di comunicazione riportante tutte le attività previste e la tipologia grafica del materiale comunicativo che porrà in essere, unitamente al cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno (a partire dal primo anno di vigenza del contratto sino alla scadenza), specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.
 7. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per il servizio di comunicazione e sensibilizzazione ivi compresi l'editing grafico, la stampa e il recapito del materiale informativo a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti (famiglie e utenze non domestiche).
 8. La linea grafica sarà concordata tra l'Impresa ed il Committente.

ART. 78 ISTITUZIONE DI UN NUMERO VERDE

1. È compito dell'impresa istituire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, un "numero verde gratuito" che sarà reso pubblico attraverso una mirata campagna di informazione; esso avrà il compito di raccogliere e smistare le richieste di intervento o di informazione da parte degli utenti, nonché gli eventuali inoltri di reclami.
2. Il numero verde dovrà essere operativo tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18 e in grado di raccogliere le richieste con tempo di attesa (determinato come l'intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta di collegamento con un operatore e la risposta dello stesso) non superiore ai 5 minuti.

ART. 79 DISTRIBUZIONE DEI KIT PER DIFFERENZIAZIONE DOMESTICA

1. Le attività di distribuzione delle attrezzature necessarie per la raccolta differenziata saranno a carico dell'Impresa (sia per le utenze domestiche che non domestiche).
2. Il Committente fornirà all'Impresa l'elenco degli utenti e relativi indirizzi.

ART. 80 SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE

1. Nell'ambito del presente servizio, l'Impresa si doterà, per la durata del contratto, di hardware e software specifico di ausilio alla gestione della raccolta.
2. Il sistema informativo dovrà contenere almeno il data base relativo alle utenze servite (n. di famiglie e/o abitanti e numero e tipologia delle utenze non domestiche), la relativa aggregazione per giro di raccolta, determinati e pianificati secondo criteri di viabilità e urbanistica, l'archivio delle quantità raccolte per giro e per giorno di servizio, i riepiloghi su base mensile.

3. L'Impresa dovrà inoltre implementare un sistema idoneo al conteggio dei contenitori svuotati, in maniera tale da consentire l'identificazione dei soggetti che conferiscono rifiuti e la quantificazione dei rifiuti conferiti dai medesimi. I dati acquisiti dovranno essere trasmessi con cadenza mensile all'Ente appaltante e saranno funzionali per il monitoraggio dei servizi e per l'eventuale applicazione della tariffazione con metodo puntuale. A tale scopo l'Impresa dovrà munire di specifici codici identificativi tutti i contenitori distribuiti sul territorio, ed inoltre gli automezzi utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti dovranno essere dotati di terminali per l'identificazione dei contenitori e la registrazione degli svuotamenti. Tale prescrizione si riferisce, come condizione minimale, al conteggio dei conferimenti di rifiuto secco indifferenziato da parte di tutte le utenze. Nel canone di appalto si intendono compresi tutti i costi di acquisto ed allestimento del sistema, le necessarie prove e simulazioni di funzionamento, le manutenzioni periodiche, l'acquisizione dei dati e la loro trasmissione al Committente.
4. È fatto inoltre obbligo all'Impresa di:
 - a. redigere il report mensile dei dati di raccolta, articolati su base settimanale;
 - b. analizzare i dati quali-quantitativi di monitoraggio del progetto, ed eventualmente mettere a punto nuovi strumenti di monitoraggio;
 - c. individuare le azioni da attivare a riguardo della comunicazione con l'utenza;
 - d. monitorare l'andamento dei rapporti con i destinatari dei materiali raccolti (Consorti di filiera degli imballaggi);
 - e. redigere un rapporto annuale sull'andamento ed i risultati del progetto;
 - f. redigere un report mensile delle chiamate al numero verde e delle risposte fornite;
5. I dati elaborati dovranno essere pubblicati, a spese dell'Impresa, sul sito del Committente e su di un sito internet di libera consultazione per il pubblico.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI AUTOMEZZI

ART. 81 DOTAZIONE DI AUTOMEZZI

1. L'Impresa appaltatrice deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi descritti nel presente Capitolato.
2. I predetti veicoli devono essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta presentata in sede di gara, indicando:
 - a. il loro numero;
 - b. la tipologia e le caratteristiche tecniche;
 - c. la capacità (volume) e la portata legale;
 - d. l'anno di prima immatricolazione;
 - e. ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
3. È previsto un periodo transitorio iniziale di 60 giorni dalla data di avvio del servizio, come risultante dal relativo verbale, in cui l'Impresa dovrà dotarsi degli automezzi previsti nel progetto offerta presentato in sede di gara e dovrà adeguarsi al complesso delle attività previste nel Piano Operativo.
4. L'Impresa dovrà disporre fin da subito di tutti gli automezzi necessari per la compiuta gestione del periodo transitorio come sopra definito.
5. I veicoli utilizzati in via definitiva dovranno rispettare almeno le normative antinquinamento Euro 4 (direttiva CE 98/69B) o più recenti e dovranno avere una data di prima immatricolazione non superiore ai 6 anni alla data di stipula del contratto.
6. I veicoli devono essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione); per ogni veicolo devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
7. Essi devono essere dotati di tutta la strumentazione idonea per garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale, di terzi persone e cose, nonché la sicurezza della circolazione. A tale scopo, i veicoli devono essere dotati, a titolo esemplificativo:
 - a. di lampeggianti, catene antineve, proiettori fendinebbia e retronebbia, nonché di ogni altro accessorio o attrezzatura per il migliore e più sicuro svolgimento dei servizi;
 - b. di tutti i dispositivi utili per la tutela e la salvaguardia della sicurezza del personale addetto ai servizi.
8. I predetti dispositivi e strumentazione devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento.
9. L'Impresa si impegna a dotare i mezzi di ulteriori dotazioni di bordo o apparecchiature si rendessero necessarie per l'adempimento di eventuali nuove norme in materia di circolazione stradale o in materia di trasporto dei rifiuti, senza alcuna rivalsa nei confronti del Committente.
10. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio sul quale sono eseguiti i servizi.

11. L'Impresa si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale e a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo.
12. L'Impresa si impegna a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei veicoli, ivi comprese le periodiche revisioni e al rifornimento del carburante. L'Impresa si impegna alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria) dei veicoli, affinché i veicoli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
13. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare lo stato di decoro e di perfetta efficienza dei veicoli, comprese le misurazioni dei livelli di rumorosità e delle emissioni di gas nonché del tasso di usura dei pneumatici.
14. Nel caso di comprovata inidoneità, il Committente ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, la sostituzione, e l'Impresa è tenuta a provvedere senza poter vantare pretese di risarcimenti, indennizzi o compensi.
15. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermo dei veicoli per le opere di manutenzione.
16. L'Impresa, essendo obbligata ad assicurare comunque il servizio, è tenuta a rimpiazzare tempestivamente, con mezzi sostitutivi, gli automezzi in avaria o fuori uso in attesa del loro reintegro in servizio.
17. I mezzi sostitutivi dovranno avere caratteristiche e funzionalità equivalenti a quelli temporaneamente sostituiti.
18. Il numero delle squadre di intervento e quindi dei mezzi è funzione dell'organizzazione dell'Impresa e dei percorsi di raccolta previsti e dovrà essere indicato nella relazione tecnica richiesta in sede di offerta e sviluppato in dettaglio dall'Impresa aggiudicataria nel "Piano operativo di svolgimento del servizio".
19. Per tutti gli automezzi che verranno impiegati dall'Impresa è fatto obbligo di comunicare al Committente le relative autorizzazioni al trasporto rifiuti.

ART. 82 RICONOSCIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DEI MEZZI

1. Su ogni mezzo l'Impresa dovrà apporre un adesivo riportante lo stemma del Committente e la scritta "<nome impresa>: attività svolta per conto dei Comuni di Ponzano di Fermo e Monte Giberto".
2. L'editing e il formato dovranno essere preventivamente approvati dal Committente.
3. L'Impresa non potrà effettuare, con i mezzi impiegati per il servizio nei comuni di Ponzano di Fermo e Monte Giberto, servizi conto terzi presso altri committenti.
4. Su eventuale specifica richiesta del Committente, l'Impresa potrà consentire l'applicazione, sulle fiancate di mezzi/attrezzature o su altre parti specifiche, di adesivi o altri elementi per lo svolgimento di pubblicità istituzionale.
5. L'acquisto e l'applicazione di tali materiali resta a carico del Committente.

APPROVAZIONE E FIRME

I. Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art. 6 Ammontare dell'appalto;

Art. 10 Garanzia definitiva

Art. 14 Revisione prezzi;

Art. 17 Vigilanza e penalità;

Art. 26 Risoluzione del contratto;

Art. 30 Foro competente.

Il Committente

L'Impresa

(timbro e firma)

(timbro e firma)

INDICE

CAPO I - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 Generalita'	1
Art. 2 Oggetto Del Servizio (prestazioni)	1
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Durata Del Servizio E Carattere Dell'appalto	4
Art. 5 Effetto Obbligatorio Del Contratto.....	5
Art. 6 Ammontare Dell'appalto	6
Art. 7 Oneri Relativi Allo Smaltimento Rifiuti	6
Art. 8 Riservatezza	7
Art. 9 Osservanza Del Capitolato, Leggi, Norme E Regolamenti	7
Art. 10 Garanzia Provvisoria.....	8
Art. 11 Garanzia Definitiva	9
Art. 12 Coperture Assicurative	9
Art. 13 Anticipazioni	10
Art. 14 Revisione Prezzi.....	10
Art. 15 Modalità Di Pagamento	11
Art. 16 Obiettivi Di Raccolta Differenziata.....	11
Art. 17 Vigilanza e Penalita'	12
Art. 18 Cessione Del Credito.....	14
Art. 19 Cessione Del Contratto	14
Art. 20 Disposizioni In Materia Di Sicurezza	14
Art. 21 Subappalto Del Servizio	16
Art. 22 Lingua	17
Art. 23 Cooperazione	17
Art. 24 Obbligo Di Documentazione	17
Art. 25 Esecuzione D'ufficio	18
Art. 26 Risoluzione Del Contratto	18
Art. 27 Recesso Contrattuale.....	19
Art. 28 Riserve E Reclami	20
Art. 29 Spese Contrattuali.....	20
Art. 30 Foro Competente	20

CAPO II - NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 Domicilio E Recapito Dell'impresa	21
Art. 33 Interventi Non Previsti.....	21
Art. 33 Oneri E Obblighi Diversi A Carico Dell' Impresa.....	21
Art. 34 Controllo Di Qualità Del Servizio	23
Art. 35 Tempi Di Intervento.....	23
Art. 36 Condizioni Della Rete Stradale E Condizioni Meteo.....	23
Art. 37 Accettazione, Qualità E Impiego Dei Materiali E Delle Attrezzature	

Necessari Per L'esecuzione Del Servizio.....	24
Art. 38 Personale Impiegato Nell'esecuzione Del Servizio.....	24
Art. 39 Sciopero.....	25
Art. 40 Variazione Delle Modalità Organizzative.....	25
Art. 41 Redazione Del Piano Operativo.....	26

CAPO III - NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 42 Aree Interessate Dalla Raccolta e Linee Guida Organizzazione Dei Servizi Di Raccolta	27
Art. 43 Fasi Di Avvio Del Servizio	27
Art. 44 Frazioni Di Rifiuto Interessate Dal Servizio	28
Art. 45 Parametri Di Base Del Servizio	29
Art. 46 Variazione Del Servizio In Assenza Di Prezzi Unitari Di Riferimento	29
Art. 47 Orari E Giornate Di Raccolta	29
Art. 48 Criteri Generali per la Raccolta Rifiuti	29
Art. 49 Servizio Di Raccolta Differenziata Della Plastica/Metalli	30
Art. 50 Servizio Di Raccolta Differenziata Della Carta e Cartone	31
Art. 51 Servizio Di Raccolta Differenziata Del Vetro.....	31
Art. 52 Servizio Di Raccolta Della Frazione Umida Organica.....	32
Art. 53 Servizio Di Raccolta Dei Rifiuti Indifferenziati	32
Art. 54 Raccolta Dei Rifiuti Ingombranti e del Verde.....	33
Art. 55 Raccolta degli Oli Vegetali Esausti	33
Art. 56 Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi.....	34
Art. 57 Raccolta Differenziata In Occasione Di Manifestazioni E Feste Popolari	34
Art. 58 Raccolta Presso Utenze Particolari	35
Art. 59 Raccolta Dei Rifiuti Provenienti Da Mercati Ambulanti.....	35
Art. 60 Frazioni Escluse Dalla Raccolta Dei Rifiuti Urbani.....	35
Art. 61 Trasbordo Dei Rifiuti Urbani.....	35
Art. 62 Trasporto E Smaltimento Dei Rifiuti.....	36
Art. 63 Gestione Dei Contenitori	36
Art. 64 Manutenzione dei Contenitori.....	38
Art. 65 Calendario Di Raccolta	38
Art. 66 Controllo Sui Conferimenti Degli Utenti.....	39
Art. 67 Oneri Diversi.....	39
Art. 68 Fase Transitoria	39

CAPO VI ALTRI SERVIZI

Art. 69 Rimozione Rifiuti Abbandonati Nel Territorio	40
Art. 70 Rimozione Carcasse Animali.....	40
Art. 71 Raccolta Di Rifiuti Cimiteriali	40
Art. 72 Vuotamento dei Cestini Gettacarte	41
Art. 73 Raccolta di Rifiuti Potenzialmente Infetti.....	41

CAPO V ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE	
Art. 74 Modalità di Allestimento delle Isole Ecologiche.....	42
Art. 75 Videosorveglianza delle Isole Ecologiche.....	46
Art. 76 Modalità di Gestione delle Isole Ecologiche	47
CAPO VI - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	
Art. 77 Informazione E Coinvolgimento Dei Cittadini	50
Art. 78 Istituzione Di Un Numero Verde	51
Art. 79 Distribuzione Dei Kit Per Differenziazione Domestica	51
Art. 80 Sistema Informativo Di Gestione	51
CAPO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI AUTOMEZZI E SULLE ATTREZZATURE	
Art. 81 Dotazione Di Automezzi	53
Art. 82 Riconoscimento E Caratterizzazione Dei Mezzi.....	54
APPROVAZIONE E FIRME	55